



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

APPELLO SOLLECITO.

Sul Motivo II B) (Richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'espletamento di Perizia medico – legale, ex art. 603 c.p.p.), si osserva.

Il presupposto della Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti. **Si tratta di un istituto del tutto eccezionale** (Vds. tra le altre, Cass. Sez. IV del 24.04.07 n. 16422) che presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti (vds. Cass. Sez. VI 8.01.03 n. 68).

Nella fattispecie, vi è stato l'accertamento autoptico ex art. 360 c.p.p., svoltosi inizialmente con la partecipazione della sola persona offesa, perché il procedimento era inizialmente a carico di ignoti, poi esteso agli indagati.

Normalmente, nei procedimenti per omicidio, non si fa altro accertamento medico – legale.

In questo caso, invece, vi è stata anche una perizia medico – legale svoltasi in sede di incidente probatorio e, da parte del Pubblico Ministero, anche un'ulteriore CT ex art. 359 c.p.p.

Gli imputati e in particolare il Sollecito si sono avvalsi di una miriade di CT di parte, anche in ambito medico – legale e gli stessi hanno partecipato a tutti gli accertamenti ex art. 360 c.p.p. e alla perizia.

Qui vi è stata una sovrabbondanza di accertamenti, difficilmente riscontrabile in situazioni analoghe. Sovrabbondanza di accertamenti che ha riguardato la stessa udienza preliminare, nel corso della quale il GUP ha svolto accertamenti decisamente inconsueti per le finalità dell'udienza preliminare stessa che è destinata a concludersi con una decisione di indole esclusivamente

processuale, senza alcuna implicazione di merito sulle indagini.

La Corte dispone di tutti gli elementi di valutazione per decidere. Non si trova affatto nell'impossibilità di decidere senza disporre gli accertamenti richiesti.

E' quello che la Corte di primo grado ha sottolineato nella sentenza (vds. p. 8).

In particolare si osserva quanto segue.

Sull' "epoca della morte", l'appellante si duole della mancata valutazione del contenuto gastrico. Osserva l'appellante, in proposito, che, pur essendo stato ammesso dai CC.TT. e dai periti che lo stomaco di Meredith fosse pieno e che il transito non fosse iniziato, gli stessi non avevano correlato la triade: tempi di digestione gastrica, stress, blocco del transito gastrico sì da pervenire all'individuazione dell'orario della morte.

Il Giudice "a quo" ha preso in considerazione, sul punto, le osservazioni del Consulente del PM Prof. Mauro Bacci (vds. la sentenza a p. 114) secondo cui nello stomaco erano stati rinvenuti materiali in avanzato stato digestivo (p. 114). Vi era, inoltre, un frammento di fungo vicino alla regione precordiale, non collocabile nel pasto consumato nel pomeriggio perché era in uno stato conservativo diverso e doveva ritenersi che dell'altro cibo fosse stato assunto successivamente all'ultimo pasto che Meredith consumò con le sue connazionali e nel quale non figuravano funghi (vds. p. 114).

Il CT della parte civile Kercher, Prof. Norelli, ha, da parte sua, considerato non idoneo a stabilire con certezza l'epoca della morte, vista la variabilità dei tempi della digestione sia dal punto di vista fisiologico sia sotto quello riferibile a situazioni contingenti che ne possono modificare concretamente i tempi (vds. p. 115).

L'inidoneità dell'elemento dello svuotamento gastrico ai fini dell'individuazione del momento della morte è stata riconosciuta anche dal CT della difesa Sollecito Prof. Introna (vds. p. 15 dell'udienza del 20.06.09).

Analoghe considerazioni sono state fatte, tra l'altro, dal perito Prof. Umani Ronchi (vds. p. 22 del verbale di udienza del 22.09.09).

La Corte di primo grado ha correttamente valutato anche l'aspetto del contenuto gastrico ai fini della determinazione dell'orario della morte. Ha premesso la notazione fondamentale che i tempi

della digestione sono influenzati da molteplici fattori (vds. sentenza alle pp. 180 e 181) ed ha sottolineato che sono stati i periti nominati in sede d'incidente probatorio a sottolineare di più l'inaffidabilità di tale criterio (vds. sentenza a p. 181) e, tra essi, il più critico verso la decisività dello stesso è stato il Prof. Cingolani (vds. la sentenza a p. 182). Ha sottolineato che il dato : duodeno vuoto potrebbe imputarsi ad una non perfetta apposizione delle legature che avrebbero consentito lo scivolamento del materiale dal duodeno al tenue (vds. la sentenza a p. 182).

In definitiva, anche alla luce delle dichiarazioni delle amiche di Meredith che consumarono con lei l'ultimo pasto, i vari periti e consulenti hanno concordato su un range compreso tra le 20 e le 30 ore dal primo accertamento sul cadavere, avvenuto alle 0,50 del 3.II.2007. Va sottolineato che anche il Prof. Vinci, CT del Sollecito, all'udienza del 26.II.2007, a p. 47 del verbale, si è dichiarato d'accordo su tale criterio: si veda la sentenza a p. 183).

Meredith è morta tra le 21,00 del primo novembre (orario in cui la ragazza, ancora in vita, rincasò a Via della Pergola e le 4,50 del 2 novembre, range che va ulteriormente ridotto sulla base delle dichiarazioni testimoniali della Capezzali e dell'altra vicina di casa (vds. sentenza a p. 183). .

Non è vero, quindi, che non sia stato valutato il contenuto gastrico e che, per questo, debba essere rinnovata l'istruzione dibattimentale con l'ennesima Perizia medico-legale. La Corte ha una sovrabbondanza di elementi per decidere sul punto.

Sulla “compatibilità del coltello in sequestro con la lesività da punta e da taglio riscontrabile al collo della vittima”.

Anche su tale punto, l'appellante Sollecito chiede una perizia medico – legale e questo perché:

I CC.TT. della Procura e i periti avrebbero omesso di valutare o avrebbero comunque sottovalutato una serie di dati biologici rilevabili e ben esaminabili sulle rappresentazioni iconografiche della regione cervicale sx di Meredith e avrebbero erroneamente valutato il rapporto tra le dimensioni delle ferite da punta e da taglio e relativi tramiti e quelle del coltello in sequestro. Se avessero correttamente valutato le risultanze, avrebbero dovuto concludere per la incompatibilità tra l'arma e la morfologia delle ferite da punta e da taglio e i loro tramiti.

I periti hanno espresso un giudizio di “non incompatibilità”, estendendo tale giudizio a qualsiasi

strumento da punta e da taglio, ma, secondo gli stessi periti, vi era discrepanza tra l'arma in sequestro e la lesione IE 15 (la più ampia), IE 16, IE – 17. I periti hanno concluso per la “non incompatibilità” sulla base del “rapporto dinamico tagliente – tessuti” (pp. 48 e 56 della perizia).

Secondo l'appellante Sollecito, il coltello sarebbe incompatibile ma, residuando un contrasto di conclusioni tra quelle del Consulente della Difesa Prof. Introna e quelle dei CC.TT. della Procura, tale contrasto renderebbe indispensabile la rinnovazione del dibattimento.

Ma davvero si resta sconcertati di fronte ad un atteggiamento di questo tipo che, dal contrasto (assolutamente fisiologico) tra le conclusioni dei CC.TT. della difesa e quelli dell'“accusa”, diciamo meglio dell'ufficio del Pubblico Ministero, fa derivare necessariamente una situazione di incertezza processuale e, quindi, la necessità di rinnovare la perizia o, nel merito, una pronuncia assolutoria. In altre parole: o c'è unanimità di valutazioni o si deve rifare tutto e, nel merito, assolvere.

Non c'è bisogno di sottolineare l'imdifendibilità di una simile conclusione: il processo è terreno di “scontro dialettico” di opposti interessi e di opposte pretese in cui vi è, da una parte, un organo, il Pubblico Ministero, che, pur se in posizione formale di parte, tende ad un accertamento di Giustizia, per lo più nel senso dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, ma non necessariamente, essendo ispirato ad un canone imparziale ed obbiettivo di Giustizia, cioè di una decisione conforme alle risultanze processuali. La difesa deve sostenere, invece, l'innocenza dell'imputato e deve tendere ad una decisione assolutoria.

E tali doveri si estendono conseguentemente ai rispettivi CC.TT. Piaccia o non piaccia, il contrasto vi sarà sempre e vi dovrà essere sempre, semplicemente perché i CC.TT. della difesa debbono tendere all'interesse dell'assistito, non ad un fine imparziale di Giustizia.

La Corte dispone di tutti gli elementi per decidere. Non vi è bisogno d'altro, tanto meno di una rinnovazione del dibattimento per definire “in termini percentualistici” l'orario di morte di Meredith, per analizzare la compatibilità dello strumento sequestrato con la lesività al collo di Meredith e per esaminare il filmato dell'autopsia al fine di verificare i tramiti. Agli atti c'è tutto, anzi, in materia medico – legale vi è decisamente una sovrabbondanza di elementi.

Sul motivo II C. La difesa del Sollecito chiede ancora una perizia audiometrica. Anche qui, il mero contrasto di valutazioni tra il collegio peritale nominato dal GIP, il CT ex art. 360 c.p.p. , nominato dalla Procura, i CC.TT. del PM ex art. 359 c.p.p. e il CT della difesa Prof. Introna, sarebbe non un fatto assolutamente fisiologico e caratteristico della dialettica processuale, che il Giudice “a quo” ha motivatamente risolto come nella sentenza e che il Giudice ad quem risolverà in base alla valutazione complessiva delle risultanze. No, tale contrasto dovrebbe dar luogo, a “breve termine”, ad una rinnovazione del dibattimento e, a lungo termine, ad una pronuncia assolutoria.

E’ chiaro che si tratta di una **teoria unanimistica** delle risultanze processuali che è completamente al di fuori della realtà di un contraddittorio processuale, cioè di uno scontro di posizioni che deve essere risolto dall’organo giudicante con la sentenza, privilegiando la soluzione più credibile e più in sintonia col complesso delle risultanze processuali.

Sempre in quest’ambito, la difesa Sollecito chiede l’espletamento di una perizia audiometrica, volta a vanificare la testimonianza di Nara Capezzali, la teste che ha raccontato, sin dall’inizio delle indagini, di avere udito un urlo agghiacciante di donna provenire dalla casa di Via della Pergola, la notte del delitto, seguita da uno scalpiccio di passi che correivano sulle scale metalliche del garage di Via della Pergola e che salgono all’altezza della Via Pintoricchio (o Pinturicchio) e via attigue e, **successivamente**, da un analogo scalpiccio sulla ghiaia e sulle foglie morte della piazzola antistante l’abitazione delle ragazze.

Secondo la difesa, la Capezzali non avrebbe potuto udire il grido agghiacciante che l’aveva tanto turbata da spingerla alla commozione persino nel corso dell’istruttoria dibattimentale: *le finestre dell’appartamento della donna avevano, infatti, i doppi vetri*. Secondo la difesa, la Signora sarebbe inattendibile anche per pretese contraddizioni riscontrabili nelle sue dichiarazioni.

La presenza di doppi vetri sarebbe, però, l’elemento decisivo per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con la perizia audiometrica.

Le dichiarazioni della Capezzali sono, però, confermate da quelle delle studentesse Dramis Olga e Maria Ilaria e dalla giovane maestra Monacchia Antonella, tutte vicine di casa della Capezzali e, in ogni caso, non vi è alcuna necessità di una perizia audiometrica per avere la conferma della

possibilità che la Capezzali potesse aver udito il grido lancinante lanciato in punto di morte dalla giovane ragazza inglese. Ancora una volta, la Corte ha tutti gli elementi per decidere secondo il proprio libero convincimento e per valutare l'attendibilità della teste.

Se la difesa ritiene la Capezzali teste inattendibile, potrà eccepirne l'inattendibilità nel merito. Questo ufficio ritiene, invece, la teste attendibilissima, un'autentica teste chiave, ma non è questo il punto. Il punto chiave della questione è che la Corte non ha alcuna necessità di una perizia audiometrica che, tra l'altro, si fonderebbe su un dato del tutto opinabile e soggettivo perché bisognerebbe immaginarsi un grido di una intensità del tutto sconosciuta e non vi sarebbe alcun punto di riferimento per dire: se l'urlo era così, non poteva sentire, ma se fosse stato più forte, probabilmente poteva sentirlo. Noi sappiamo solo che l'urlo fu lancinante e disperato e che la Capezzali ne è rimasta ancora turbata e sappiamo anche che un urlo analogo fu udito dalla Monacchia e che le due sorelle Dramis udirono dei passi di corsa nella via che si trova sotto la loro casa e a cui si accede dalle scalette metalliche del parcheggio di Via della Pergola.

Tutto qui.

Sul Motivo III, vale a dire sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento con assunzione di nuove testimonianze ex art. 603, comma 2° c.p.p. (Si vedano le dich. del detenuto Alessi che, secondo la difesa Sollecito, avrebbe ricevuto le confidenze di Rudi Hermann Guede, secondo cui la Knox ed il Sollecito sarebbero estranei al delitto).

L'Alessi non ha, in realtà, ricevuto alcuna confidenza di questo tipo da Rudi. Possiamo dire che sono state svolte indagini in proposito nel procedimento n. 9692/2009 R.G.N.R., ma il Guede, il 12.03.2010, ha sconfessato in pieno l'Alessi e, d'altra parte, vi è ormai una sentenza in grado d'appello, di questa stessa Corte, che ha confermato la condanna del Guede, sulla base della stessa ricostruzione del delitto affermata dal giudice "a quo".

Se fosse vero quanto affermato dall'Alessi, non si comprende perché una confidenza del genere Rudi non l'abbia fatta ad una persona con la quale aveva ed ha rapporti di confidenza e di amicizia ben più intensi di quelli che, per mera ipotesi, avrebbe potuto avere con alcuni detenuti del Carcere di Viterbo. Mi riferisco a Giacomo Benedetti che l'11.03.2010 ha

decisamente negato che il Rudi gli abbia detto che Raffaele ed Amanda fossero estranei al delitto.

Del resto, altri detenuti, sempre in un'ottica curiosamente di supporto ai due imputati, hanno reso dichiarazioni totalmente incompatibili con quelle dell'Alessi e il discorso si chiude irrimediabilmente.

Sul Motivo IV. Cioè sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento con la riassunzione della testimonianza del Curatolo circa la sera in cui vide i due ragazzi in Via della Pergola. Secondo la difesa, si tratterebbe, infatti, della notte di Halloween e, quindi, si sarebbe al di fuori della notte del delitto. Secondo la Corte no: si trattava proprio della notte tra il primo e il 2 novembre. Il Curatolo, infatti, ha precisato che l'indomani fu scoperto il delitto.

Si tratta, invece, di valutare e interpretare le dichiarazioni del Curatolo che è stato preciso ed esauriente. Non vi è alcuna necessità di rinnovare il dibattimento, perché ne difettano totalmente gli estremi. Ancora una volta, la difesa propone un indirizzo radicalmente inaccettabile, quello cioè di esigere l'unanimità di valutazioni delle risultanze processuali. Se, come sempre accade, le stesse vengono diversamente valutate, sia che si tratti di elaborati peritali o di CC.TT. sia che si tratti di testimonianze, questo è un fatto assolutamente fisiologico e sarebbe strano che non fosse così, visto che le parti processuali sono portatrici di interessi e doveri profondamente diversi: l'uno, quello di imparziale accertamento di giustizia, proprio della Parte pubblica, l'altro, fondato sull'interesse dell'assistito e sulla sua difesa processuale, quello delle parti private.

Il problema è un problema di valutazione nel merito delle risultanze processuali, del tutto estraneo ai canoni che presiedono all'istituto della rinnovazione del dibattimento.

Sul Motivo IX.

Il Sollecito, secondo l'appello, avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto.

Punto 1. Tale profilo di impugnazione si fonda su questo: la Corte, anziché esporre adeguatamente e compiutamente le ragioni fondanti della responsabilità del Sollecito (e della Knox), fa discendere la stessa dall'incapacità degli imputati di provare il contrario di quanto

assunto nelle imputazioni.

In particolare, nel punto 1.2 del predetto motivo d'impugnazione, si sottolinea i due coimputati non sarebbero riusciti a provare di aver trascorso insieme la notte tra il primo e il 2 novembre, a casa di Raffaele Sollecito.

L'appellante cita, a presunta riprova del proprio assunto, il passo della sentenza in cui la Corte afferma che nessun elemento confermi la presenza dei due imputati, nel periodo che va dalle 21,15 del primo novembre al periodo attorno alla mezzanotte tra il primo e il 2 (vds. p. 68 della sentenza).

A prescindere dal fatto che la Corte non si riferisce ad elementi offerti dagli imputati, dimenticano di aggiungere, però, i difensori dell'appellante che la Corte, subito dopo, si è soffermata a lungo, nelle due pagine successive, sulla testimonianza del Curatolo che vede i due imputati in Via della Pergola e precisamente nelle scalette, nel periodo in questione (dalle 21,15 circa sino a prima di mezzanotte) i due ragazzi si trovavano proprio in Via della Pergola, a poche decine di metri dal luogo del delitto.

Sulla testimonianza del *clochard* Curatolo si tornerà ma la Corte non desume affatto la presenza dei due nella zona del delitto dalla mancata prova della presenza dei due nella casa del Sollecito. La Corte dice: tra le altre risultanze, vi è la testimonianza di Antonio Curatolo che pone i due imputati in Via della Pergola nelle ultime ore del primo novembre. I due non stavano, quindi, nella casa del Sollecito, come da loro affermato, ma a pochi metri dal luogo delitto, in orario di poco antecedente allo stesso. La prova è fornita dalla testimonianza del Curatolo, non dalla mancata prova che i due imputati hanno fornito circa il fatto di essersi trovati altrove. C'è un teste che li inchioda in Via della Pergola. Questo è il punto.

Non si comprende, poi, il nesso che tale, pretesa mancata prova avrebbe con la questione della borsa capiente di cui la Corte parla in tutt'altro punto della sentenza (vds. pp. 403 e 404), laddove tratta del problema della presenza del coltello del Sollecito nella casa di Meredith in occasione del delitto.

Altrettanto inspiegabile e privo di rapporto logico con l'affermazione di principio circa la pretesa anomala "inversione" dell'onere della prova eccepita dall'appellante è la questione del piccolo coltello che Raffaele solea portare sempre con sé. La Corte dice soltanto che, posto

che il Sollecito portava abitualmente un coltello e, nell'occasione del delitto, trovandosi alle spalle di Meredith, "sollecita con violenza il reggiseno fino a decidere di tagliarlo" (vds. p. 400), conclude, considerate anche le risultanze biologiche sull'oggetto rinvenuto ed analizzato successivamente dalla Polizia, che la lesione con tramite di cm. 4 sia stata inferta dal Sollecito col coltello che portava con sé. Coltello che aveva una lama lunga cm. 4, come hanno sostenuto il De Martino Mariano e Binetti Saverio (vds. p. 401).

Non è vero, quindi, che la Corte abbia desunto l'utilizzo del coltello del Sollecito dalla sola abitudine dell'imputato di portarlo con sé. La Corte ha tratto questa conclusione da una serie di elementi (abitudine del Sollecito certo, ma anche corrispondenza della lama col tramite della lesione, posizione del Sollecito, traccia dello stesso sul frammento di reggiseno) che fanno ritenere del tutto plausibile l'utilizzo di un oggetto simile. E' questa una prova indiziaria ex art. 192, secondo comma c.p.p., che la Corte ha legittimamente utilizzato, in presenza delle condizioni richieste dalla legge (gravità, precisione e concordanza).

Sintomatico di questo rovesciamento della corretta impostazione dell'onere probatorio sarebbe per la Corte anche la presunzione di attendibilità della teste Capezzali, nonostante le contraddizioni riscontrabili nelle sue dichiarazioni e, a conforto di tale assunto, si cita il passo della sentenza in cui il Giudice "a quo" afferma che sarebbe incomprensibile l'invenzione dell'urlo straziante di Meredith da parte della teste, qualora, appunto, l'urlo non fosse stato percepito.

Come al solito, l'appellante si ferma ad una singola, peraltro condivisibilissima affermazione, isolata dal contesto, senza tener conto che la Corte ha proseguito le sue argomentazioni sul punto ben oltre la singola frase riportata nell'atto d'appello. La Corte ha precisato, infatti, che non inficiano l'attendibilità della teste le imprecisioni mnemoniche relative al fatto che la teste ha affermato che il giorno dopo aver udito quell'urlo avrebbe visto le locandine dei giornali con le notizie sull'omicidio: la Corte ha affermato infatti che la fortissima impressione subita dalla Capezzali dall'urlo e il rinvenimento del corpo senza vita della ragazza inglese il giorno dopo, seguito, nei giorni successivi, dalle continue notizie giornalistiche sull'argomento abbiano reso difficile ad una signora, per di più provata anche dalla morte del marito, precisare l'esatta sequenza dell'apparizione delle locandine.

La teste è stata profondamente colpita da quell'urlo agghiacciante ed è apparsa ancora turbata da quel ricordo nel corso dello stesso esame dibattimentale e non è stata la sola, come ricorda la Corte, ad aver sentito quell'urlo e i passi di corsa sulle scalette in ferro e sulla piazzola: il primo particolare è stato confermato dalla Monacchia e il secondo dalle due sorelle Dramis.

Se a tutto questo si aggiunge il fatto che non si comprenderebbe veramente perché mai la Capezzali avrebbe dovuto inventarsi un particolare inesistente e perché avrebbe dovuto fingere di mostrarsi così turbata, il quadro che ne deriva è quello della piena attendibilità della teste. Anzi, la spontaneità della stessa e l'imprecisione dei ricordi sulle locandine rendono la Capezzali una teste particolarmente attendibile: è normale, infatti, che una signora di una certa età, ancora turbata dalla morte del marito, sottoposta allo stress dell'esame e del controesame dibattimentale, possa avere riferito circostanze errate sulla sequenza successiva alla scoperta del delitto, anche se poi, nel corso dello stesso esame, la teste ha corretto certe imprecisioni ed è evidente che le locandine le dovette vedere due giorni dopo quella notte. A p. 75 del verbale di udienza del 27.03.09, la teste, rispondendo alla domanda del PM, ha detto di avere cominciato a vedere le locandine con le notizie "qualche giorno dopo" la notte in cui udì l'urlo.

E' appena il caso di aggiungere, a completamento di quanto precisato, che il tentativo dei due imputati e in particolare del Sollecito di provare che nel momento del delitto i due si trovassero in un luogo diverso da quello nel quale veniva consumato il delitto, è un alibi non "fallito" ma "falso, mendace" e a tale alibi la giurisprudenza assegna il carattere di indizio, utilizzabile insieme ad altri elementi, ai fini dell'affermazione della responsabilità (si veda, ad esempio, Cass. pen. 4.02.2004, G., in CED 228386).

Punto 2.

Quanto al rilievo secondo cui la Corte avrebbe ignorato le regole che presiedono al processo indiziario, si tratta di un aspetto che l'appellante evita accuratamente di motivare, trincerandosi dietro un'affermazione apodittica.

Come si fa a dire che il Giudice "a quo", invece di indicare le prove a carico degli imputati, avrebbe proposto una lettura decontestualizzata e frammentaria del materiale probatorio. Come s'è detto, il rilievo è del tutto immotivato e apodittico e questo chiude la questione. Ma affermare che la Corte non ha indicato gli elementi a carico degli imputati ha veramente

dell'incredibile. Basta accennare, a titolo solo esemplificativo, all'analisi dettagliata fatta dalla Corte sulle "incongruenze e smentite nel racconto di Amanda Knox", da p. 67 a p. 78, a quella sui "Comportamenti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito la mattina del 2.11.200, da p. 78 a p. 87, a quella sulle testimonianze della Capezzali e della Monacchia, da p. 87 a p. 91. al lunghissimo e meticoloso excursus sulle "Indagini genetiche" e alle considerazioni sulle stesse, da p. 183 a p. 321, all'inesistente attività di navigazione nel web da parte del Sollecito la notte tra il primo e il 2 novembre, da p. 328 a p. 330, al traffico telefonico dei cellulari dei due imputati, da p. 338 a p. 348, alla lunghissima analisi sulle impronte, da p. 354 a p. 381, per citare solo i passaggi che più direttamente coinvolgono i due imputati, per rimanere sorpresi da un rilievo così sommario e infondato.

Punto 3. Qui l'appellante si sofferma piuttosto a lungo sull'erronea valutazione della personalità del Sollecito e della Knox, anche se, poi, nel contesto dello stesso punto 3, allarga le sue valutazioni critiche ai testimoni più importanti della vicenda che, più che alla personalità degli imputati, si sono riferiti a circostanze oggettive che sono cadute sotto la loro diretta percezione. Non si comprende, pertanto, quale attinenza possa avere la testimonianza, ad esempio, della Monacchia, che l'appellante analizza nel presente punto, con la personalità degli imputati.

Secondo l'appellante, il fatto che la Knox e il Sollecito facessero uso di stupefacenti e leggessero fumetti di sesso violento avrebbe automaticamente comportato, per la Corte, la conseguenza che gli stessi "altro non attendessero che un invito di Guede per abusare sessualmente dell'amica" e tutto questo nonostante il fatto che tali abitudini non siano state confermate e nessun elemento fosse presente agli atti tale da far ritenere che i due imputati intendessero ricercare un rapporto sessuale fuori dagli schemi.

Sui fumetti giapponesi "manga", l'appellante richiama un passo dell'ordinanza del GUP Micheli, emessa in sede di provvedimento sulla libertà personale dei due imputati, secondo cui la ricostruzione della sera del primo novembre, fatta di "festini di Halloween, pubblicazioni manga...implicazioni fumettistiche" sarebbe "a dir poco fantasiosa...decisamente fuori luogo" e "opportunamente abbandonata in sede di repliche". In definitiva, leggere e collezionare fumetti giapponesi sarebbe un normale hobby, comune alla gran parte dei coetanei degli

imputati.

Sinceramente, non è dato comprendere a quale “festino di Halloween” possa essersi ispirata la ricostruzione del PM della sera del primo novembre, posto che la notte di Halloween si festeggia la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre e Meredith la festeggiò pacificamente con le sue amiche appunto la notte che precede il giorno di Ognissanti.

La singolare erroneità del rilievo non è certo sanata dal fatto che tale considerazione sarebbe contenuta nell’ordinanza del GUP che non ha, tra l’altro, alcun rilievo diverso da quello relativo alla libertà personale, quindi, in questa sede, un profilo del tutto irrilevante.

Qui vi è una sentenza emessa dalla Corte d’Assise ed è quella che viene impugnata.

In ogni caso, nell’abitazione del Sollecito sono stati rinvenuti fumetti dal contenuto indiscutibilmente violento. E’ un fatto, non un’opinione. Per la Corte, all’esito di un’analisi rigorosa e completa delle risultanze processuali, il delitto si è verificato secondo le modalità descritte alle pp. da 388 a 393, modalità alle quali “non è estraneo” il consumo di stupefacenti e a cui i due soggetti erano in qualche modo psicologicamente predisposti, tra l’altro, anche dalla lettura di fumetti non particolarmente “pacifici” e alieni dalla violenza.

Non vi è nessun “festino di Halloween”, anche perché, giova ripeterlo, tale festività si celebra la notte prima di quella del delitto e, in ogni caso, nessun accenno a tale ricorrenza è contenuto a p. 393.

Sugli effetti del cannabinoide utilizzato dagli imputati, non è affatto vero che la Corte abbia ignorato le risultanze dibattimentali sugli effetti di tale sostanza. Nella stessa p. 383, prima del passaggio relativo ai fumetti, nella parte iniziale della pagina vi è un’analisi di ciò che il CT della difesa e gli stessi periti hanno precisato circa gli effetti di tale sostanza.

Sulla natura del rapporto tra i due imputati, non si comprende quale contraddizione vi sarebbe tra un rapporto sentimentale sorto il 25 ottobre 07 e la condotta che i due imputati hanno tenuto la sera tra il primo e il 2 novembre, quando, trovatisi inaspettatamente liberi da precedenti impegni (quello lavorativo per la Knox e quello con la Popović il Sollecito) la “prospettiva di aiutare Rudi nel proposito di soggiogare Meredith per abusarne sessualmente, poteva apparire come un eccitante particolare che, pur non previsto, andava sperimentato” (vds. p. 393 della sentenza). Il rapporto amoroso, peraltro di differente intensità tra i due, più forte quello del

Sollecito verso la Knox che viceversa, non pone al riparo da scelte in prospettiva discutibili o addirittura delittuose. Le passioni sono qualcosa di nettamente distinto, com'è noto, dall'aspetto volontaristico che attiene alla condotta del soggetto.

Passando al punto dell'appello in cui si tratta del "presunto gregario" (3.2), l'appellante sostiene a torto che la Corte abbia ridotto semplicisticamente il Sollecito ad un "ragazzino taciturno" e con un "coltellino in tasca".

La Corte ha descritto, invece, con completezza la personalità del Sollecito, specie alle pp. 50, 51, 52 e 53 della sentenza. La descrizione è tratta dalle risultanze processuali, tra le quali le dichiarazioni testimoniali di Tavernesi Francesco. Come accade generalmente, nella descrizione della personalità, tra l'altro, di un ragazzo ancora piuttosto giovane, vi sono come dei "chiaroscuri" inevitabili: vi è un atteggiamento di gentilezza e quasi di timidezza e, nel contempo, letture e films non particolarmente educativi, a dire il meno, con riferimento in particolare ai films visti all'ONAOSI. Il fatto che gli educatori avessero deciso di monitorare il ragazzo (vds. pp. 130 e 131 del p. v. di udienza del 27.03.09, richiamate a p. 50 della sentenza) non è un fatto trascurabile. Il ragazzo, in altre parole, pur presentandosi come un giovane educato e gentile, aveva evidentemente dei problemi e il fatto di avere l'abitudine di portare con sé un coltello, persino in Questura, è un altro elemento indicativo quantomeno di problemi che contrastavano con l'immagine di "normalità" del ragazzo. Ma gli autori di delitti anche efferati sono spesso persone apparentemente normali. Pensare che bastino caratteristiche di "gentilezza" e di "normalità" per poter escludere la commissione di un delitto, tanto più se di natura occasionale, come quello per cui è processo, significa ignorare gravemente la complessità della personalità umana.

Sulla "presunta protagonista", cioè sulla Knox, l'appellante cerca di dimostrare che la studentessa di Seattle non abbia, in realtà, mentito come la Corte ha ritenuto.

L'appellante reitera qui la solita "censura" dell'avere la Corte tratto la prova della colpevolezza dei due imputati dall'assenza di prove della loro innocenza e in particolare del fatto che nel momento del delitto i due si trovassero a casa Sollecito.

Ma si è visto che si tratta di rilievi del tutto inconsistenti: vi sono le prove a sostegno della presenza dei due imputati in orario immediatamente precedente il delitto fossero sulle scalette

di Via della Pergola, a pochi metri dal luogo del delitto e non a qualche centinaio di metri di distanza, nella casa di Raffaele: il teste Antonio Curatolo è fondamentale, i propositi. Attorno a questa testimonianza e a conforto della stessa vi sono, poi, tutte le altre risultanze e in particolare quelle delle prove biologiche, oltre al complesso delle dichiarazioni che la Knox ha fornito soprattutto in relazione alla mattinata del 2 novembre, che impressionano per la loro assoluta contraddittorietà e inverosimiglianza.

Nell'ambito del presente motivo d'appello, i difensori del Sollecito cercano di contestare l'attendibilità di quei testi che sono stati considerati punti fermi dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata dal Giudice di prime cure.

Il principale tra questi è il *clochard* Curatolo il quale sarebbe inattendibile per il seguente motivo:

il Curatolo ha detto di essere giunto nella zona del campetto di basket di Via della Pergola verso le 21,30 – 22 e di essersene allontanato verso le 23,30 – mezzanotte. Lo stesso ha precisato di aver visto nelle scalette di Via della Pergola sino a poco prima di mezzanotte. La Corte, invece, ha ritenuto che verso le 23.00 – 23.30, minuto più minuto meno, il Curatolo vide per l'ultima volta i due ragazzi. Tale orario coincide con quello in cui i pullmann partono da Piazza Grimana per le discoteche. Inoltre la teste Ceccarelli Alessia, contitolare dell'edicola di Piazza Grimana, ha affermato che quando il 2 novembre aprì l'edicola (e ciò accadeva alle 6.40) il Curatolo era lì, ma il *clochard* ha detto di essersi svegliato quel mattino alle 8.30 – 09 e di essere andato prima a prendere un caffè al Bar. Infine, la notte in cui il Curatolo vide i due ragazzi non poteva essere quella del delitto perché l'indicazione fornita dal Curatolo dell'arrivo, il giorno dopo, degli uomini della Scientifica dopo le 13 è errata nel senso che questi ultimi vi si portarono successivamente.

Le osservazioni dell'appellante tendono, invece, a ritenere inattendibile un teste di fronte ad una semplice inesattezza di collocazione cronologica, mentre è vero proprio il contrario. Ci sarebbe da stupirsi e di molto se un teste, privo, come il Curatolo, di interessi nel processo, fosse in grado di riferire la sequenza di ciò che vide con la precisione di un orologio.

Il teste Curatolo è stato coerente e del tutto credibile: ha detto in pratica di essersi seduto alla panchina verso le 21.30 – 22 e di avere notato i due imputati alcuni minuti dopo, quando accese

una sigaretta (vds. in particolare udienza del 28.03.2009, pp. 10 e 11). Non li guarda sempre ma solo quando finisce un articolo del giornale che stava leggendo, in tutto quindi quattro o cinque volte in quasi due ore (vds. p. 17 dello stesso verbale di udienza). Li vede sempre salvo l'ultima volta perché, quando osserva per l'ultima volta prima di andarsene, non li vede più (vds. p. 18 dello stesso verbale). Considerando l'intervallo di tempo approssimativo in cui il Curatolo li ha visti, grosso modo attorno alle 23 – 23.30 si può collocare il momento nel quale il Curatolo guarda verso i due ma non li vede più. I due si sono, quindi, allontanati nel corso della mezz'ora precedente, cioè dopo le 22,30 – 23.

Con le inevitabili e comprensibili approssimazioni, quanto riferito dal Curatolo (vds. p. 18 dello stesso verbale) che ha dichiarato di averli visti per l'ultima volta prima delle 23 – 23.30, è stato pienamente confermato e non vi sono anomalie di sorta nella sua ricostruzione. A questo si aggiunga il fatto che si trattava con certezza della notte del delitto, tra il primo e il 2 novembre, perché dopo aver visto i due ragazzi ed avere dormito, nel corso della giornata successiva, vide il movimento di Polizia e Carabinieri tra le 13,30 e le 14 (vds. lo stesso verbale a p. 18).

Quanto all'auto in panne, non si vede perché non dovrebbe darsi credito alle dichiarazioni dell'autista del carro attrezzi Giampaolo Lombardi che, chiamato verso le 22,30, giunse sul posto all'incirca verso le 23 e ripartì un quarto d'ora dopo. L'ora è del tutto compatibile con quanto dichiarato dal Curatolo e con la presenza dei due ragazzi che, di tanto in tanto, guardavano in direzione della casa, con ogni probabilità aspettando che l'auto in panne venisse portata via dal carro attrezzi. Le persone coinvolte nella vicenda dell'auto in panne non hanno detto cose diverse da quelle del Lombardi, hanno soltanto evidenziato una minore precisione nell'indicazione dell'orario d'arrivo del Lombardi. Ma anche loro hanno collocato la partenza del Lombardi attorno alle 23.15 o, a tutto concedere, alle 23,20.

La questione centrale è che la Capezzali non aveva ancora udito il grido disperato di Meredith, che sopraggiunse attorno alle 23,30 o poco dopo.

E veniamo alle testimonianze della Capezzali, della Monacchia e di Maria Ilaria Dramis.

La Capezzali è stata sottoposta ad un vaglio severissimo nell'esame e nel controesame dibattimentale, ma, ad di là di inesattezze di dettaglio o di indicazioni necessariamente

approssimative, la teste, pur essendo una signora con un livello culturale modesto, pur non essendo giovanissima e in ottimali condizioni di salute e pur essendo ancora turbata dalla morte del marito, ha retto benissimo il riscontro dibattimentale.

La ricostruzione operata dalla Corte è perfettamente in linea con le dichiarazioni della Capezzali che ha sempre sostenuto che, dopo aver sentito l'urlo, si diresse nel bagno, guardò attraverso la finestra ma non vide nulla, poi uscì e, mentre stava per richiudere la porta, sentì dapprima lo scalpiccio sulle scale metalliche e **poi** quello sulle foglie secche e la ghiaia della piazzola (vds. il verbale di udienza del 27.03.2009, alle pp. 18 e 19). E quel brevissimo intervallo di tempo in cui al rumore dei passi sulle scale segue quello sulla ghiaia è più rilevante di quanto possa apparire perché c'è qualcuno che corre sulle scalette in ferro, cioè nel punto più lontano dal luogo del delitto, prima ancora che altri calpestino la ghiaia e le foglie secche della piazzola che è vicinissima invece al luogo del delitto.

L'appellante ritorna, poi, sulla confusione che la teste ha fatto circa il giorno successivo a quello in cui udì il grido terribile che l'ha lasciata sconvolta persino nell'udienza dibattimentale.

E' un vecchio argomento sul quale si è già parlato, ma sarà bene tornarvi.

La teste ha sempre tenuto a precisare che le locandine con le notizie del delitto le vide non la mattina successiva alla notte in cui udì il grido, ma il giorno successivo a quel mattino: si veda, ad esempio, alle pp. 24, 25, 26 (e qui la teste, nell'incipit della pagina, precisa proprio che, mentre i giornalisti con le macchine fotografiche li vide il giorno dopo a quello dell'urlo, le locandine le vide il giorno ancora successivo), 36, 76.

A p. 88, poi, in occasione della richiesta, avanzata dalla difesa Knox, di far visionare in aula il filmato relativo all'intervista della teste all'invitata della trasmissione televisiva "Porta a Porta", la Capezzali ha manifestato commozione ed ha cominciato a piangere silenziosamente, come la Corte ha dato atto a verbale. E questo è un significativo elemento di conferma della piena attendibilità della teste.

Quanto, poi, al fatto che la Capezzali abbia descritto il grido come "lungo" e la Monacchia come "secco" e che non abbia udito nessuno scappare, si resta davvero stupiti dallo sforzo dell'appellante, tutto teso a cercare contraddizioni dove non ve ne sono: sono descrizioni di

quello che le testi hanno udito e “lungo” o “secco” (che non è il contrario di lungo) e “forte” (vds. p. 101 del verbale di udienza del 27.03.09), **un urlo di donna hanno udito quella notte nello stesso momento.** E’ chiaro, poi, che mentre la Capezzali è entrata nel bagno, ha guardato dalla finestra, è uscita ed ha sentito i passi, la Monacchia, non appena udito l’urlo, ha aperto la finestra, ha guardato fuori, poi ha richiuso e si è precipitata al piano inferiore dai genitori e non ha potuto sentire i passi (vds. le dich. della Monacchia a p. 102 del verbale del 27.03.09).

Quanto alla Dramis, la stessa ha riferito di avere avuto la percezione, nel dormiveglia, del correre di qualcuno sotto la finestra della sua camera da letto che dà su Via del Melo, a cui si accede proprio dalle scalette di ferro del garage ed ha aggiunto che quel modo di correre non l’aveva mai sentito altre volte.

Non si comprendono veramente gli sforzi dell’appellante di trovare elementi di inattendibilità nei testi che sono stati così decisivi per la decisione della Corte, a nulla rilevando la considerazione che la teste si sia presentata a tanta distanza dal fatto. .

Né maggior pregio ha il rilievo che le testi avrebbero dovuto sentire anche il rumore dei vetri infranti della stanza della Romanelli: la simulazione del furto non avvenne, infatti, in occasione del delitto ma quando i due imputati tornarono nella casa per tentare di eliminare le tracce di quanto era accaduto. A questo va aggiunto che una cosa è un urlo agghiacciante di una donna, altro è invece il rumore di vetri infranti, un rumore quest’ultimo non così singolare e infrequente da potersi fissare nel ricordo come il primo. La Capezzali era tornata, infatti, nella sua camera quando avvenne la rottura del vetro e dormiva o, comunque, era in stato di dormiveglia. Quanto alla Monacchia, l’abitazione della stessa è ancora più lontana di quella della Capezzali dalla casa di Via della Pergola e in particolare dalla finestra della Romanelli e, come si è visto, la stessa non ha potuto udire alcun altro rumore dopo l’urlo perché si precipitò dai genitori. Quanto alla Dramis, la stessa era ancora più lontana e anch’ella dormiva.

Quanto a Quintavalle, lo stesso ha riferito la circostanza di aver visto la Knox la mattina del 2 novembre nel suo negozio solo un anno dopo. E con questo ? Al Quintavalle, nei primi giorni delle indagini, l’Isp. Volturno chiese in merito ad acquisti fatti da Sollecito. Non gli rivolse alcuna domanda sulla mattina del 2. Non si può pretendere da un teste la piena consapevolezza di tutti gli aspetti rilevanti di un procedimento penale e, d’altra parte, certi ricordi possono

chiarirsi e divenire più precisi a qualche distanza di tempo dal fatto.

Perché il Quintavalle avrebbe dovuto mentire sul punto ? Davvero non è dato comprenderlo.

E perché il teste non avrebbe dovuto rimanere colpito dal colore degli occhi della ragazza presentatasi la mattina presto del 2, al momento dell'apertura del negozio, diversamente da quanto gli accadeva per gli accessi molto meno insoliti di Raffaele nel suo negozio ?

Né è dato comprendere le ragioni delle gravi e intollerabili insinuazioni sui testi fondamentali per la decisione della Corte, su pretese pressioni della stampa o, peggio, degli inquirenti, mentre solo i testi che hanno reso dichiarazioni non negative per gli imputati, come, ad esempio, gli amici di Sollecito o della Knox sarebbero attendibili e veritieri e immuni da pressioni e influenze di ogni genere. Come se, oltretutto, la pressione mediatica in questa vicenda, si fosse svolta sempre e soltanto contro gli imputati e non invece, come è pacifico, specie con riferimento agli organi d'informazione statunitensi, a favore degli stessi.

Tra i numerosi profili di impugnazione del punto 3), ve ne è soprattutto uno che riguarda la Knox ma che viene avanzato invece dal Sollecito ed è quello relativo all'accusa calunniosa a Patrick Lumumba. La Corte, secondo l'appellante Sollecito, avrebbe omesso di approfondire la genesi delle dichiarazioni della Knox.

Detto in termini estremamente sintetici, la Knox è una ragazza caratterizzata, tra l'altro, da una "sfrenata immaginazione che le permette di difendersi dalla solitudine e di aggiungere una nota di fantasia nella vita " (vds. l'appello Sollecito a p. 112).

Non è vero, come sostenuto dall'appellante, che la Corte abbia omesso di esaminare e considerare il complessivo carattere della ragazza di Seattle e l'abbia presentata in termini sempre negativi. La Corte, a p. 421 della sentenza, ad esempio, non ha mancato di sottolineare la curiosità di Amanda e la sua tendenza a fare le più diverse esperienze, stimolata dal particolarissimo ambiente perugino, specie per una ragazza proveniente da una grande città degli Stati Uniti, quale Seattle, nello Stato di Washington. E la Corte non ha mancato di sottolineare, non solo per il Sollecito, ma anche per Amanda, la mancanza di "protezione" e "riparo" che derivava anche alla Knox dal suo ambiente familiare, sola com'era in una città straniera, a un continente ed un oceano dalla sua città natale e priva dell'appoggio psicologico che le derivava dai suoi estesi rapporti di amicizia negli Stati Uniti.

Non sono espressioni pregiudizialmente ostili nei confronti della ragazza, come certi organi d'informazione hanno cercato di sostenere.

D'altra parte, richiamare le considerazioni di amici e conoscenti, che l'avevano peraltro persa di vista da mesi, quando la Knox era partita per l'Europa, appare francamente un discorso privo della benché minima rilevanza probatoria. Affermare che il Tizio o la tal'altra è una brava persona, esuberante, vivace ed allegra, sottolineare le "luci" reali o presunte del carattere di una persona, senza scendere in profondità e considerare anche le "ombre", è fare delle affermazioni che paiono quasi scontate e che non forniscono il quadro reale della persona.

Diverso era, invece, il giudizio che di Amanda davano le amiche e connazionali di Meredith e che, insieme alla Romanelli e alla Mezzetti, sono le uniche testimoni degli sfoghi e delle confidenze che Meredith faceva loro sulla coinquilina statunitense.

E quello che le ragazze inglesi hanno riferito, non solo del comportamento della Knox nei giorni successivi al delitto, ma anche di quello che la ragazza di Seattle teneva prima della morte di Meredith, non è certamente privo di ombre.

Soprattutto Robyn Carmel Butterworth e Purton Sophie hanno riferito di un certo disagio e fastidio nei confronti della Knox che Meredith aveva loro confidato (vds. pp. 21 e 23 della sentenza).

Quanto al rilievo secondo cui le accuse formulate dalla Knox nei confronti di Patrick Lumumba non avrebbero avuto il fine di ostacolare le indagini, perché in tal caso Amanda non si sarebbe collocata nel luogo del delitto, giova solo osservare, in primo luogo, che è pacifico che Amanda accusò Patrick, pur sapendolo innocente e in secondo luogo Amanda non si è posta nel luogo del delitto, cioè nella camera di Meredith: in questa ha posto un uomo assolutamente innocente ed estraneo al fatto, ma lei si è posta nella cucina da dove afferma di aver udito le grida di Meredith. E, dato che un ragazzo di colore, che non era Lumumba, ma l'ivoriano Rudi era coinvolto nel delitto, Amanda non poteva non rendersi conto che le domande della Polizia sul messaggio di posta elettronica di Patrick e la falsa accusa nei suoi confronti, avrebbe coperto le responsabilità di Rudi e impedito agli inquirenti di arrivare rapidamente a quest'ultimo.

E poi, in ogni caso, Amanda non poteva non sapere che Lumumba era totalmente estraneo a

quel delitto.

In conclusione, Amanda è certamente dotata di fervida fantasia, talmente dirompente, da averla spinta a inventarsi di sana pianta un inesistente coinvolgimento nel delitto di una persona che lei sapeva totalmente innocente, solo perché il messaggio telefonico scoperto dalla Polizia nel suo computer le aveva dato l'occasione di inventarsi letteralmente il coinvolgimento di persona totalmente innocente, come Patrick Lumumba e ciò ha oggettivamente ritardato le indagini sul terzo concorrente.

Punto 4. Riguarda la pretesa, omessa motivazione dei pretesi errori che avrebbero condizionato le indagini.

Il primo di questi sarebbe l'errore sull'impronta, circostanza su cui la difesa Sollecito torna e ritorna in maniera incessante, tentando di far derivare da un errore di attribuzione, verificatosi nella fase iniziale delle indagini, errore poi totalmente eliminato dagli stessi CC.TT. del PM, la caducazione di tutte le risultanze che con quell'attribuzione iniziale nulla hanno a che vedere.

E' come se un automobilista sbagliasse strada nella fase iniziale del viaggio, poi ritrovasse la strada giusta e si sentisse dire che, avendo sbagliato all'inizio, ha sbagliato comunque anche nel prosieguo, quando, ritrovata la strada giusta, è giunto alla meta.

E' vero, è stato fatto un errore di attribuzione all'inizio, come accade in maniera pressoché fisiologica in tutte le indagini ma tale errore è stato, però, eliminato e l'impianto motivazionale della sentenza si fonda sugli altri elementi iniziali e sulle risultanze sopravvenute. Il Sollecito non è stato condannato in forza della errata attribuzione dell'impronta, ma in forza di tutta una serie di elementi che sono quelli per così dire filtrati all'esito delle indagini ed è sugli elementi riportati dalla Corte che il Sollecito deve difendersi, non da quelli, ormai superati e rivelatisi errati, che non rilevano, se non storicamente, per illustrare l'iter, il percorso delle indagini, dal loro inizio alla fine.

Quanto all' "errore" sulla telefonata al 112, la difesa Sollecito richiama un passaggio della sentenza della Corte in cui si prende posizione per la posteriorità dell'arrivo della Polizia Postale rispetto alla chiamata, fatta dal Sollecito, al 112. La Corte ha optato sul punto per la versione della difesa Sollecito, ma ha tratto le sue conclusioni da un complesso di elementi, tra cui quello attinente proprio le telefonate al 112 e su cui la Corte si è soffermata a p. 79 della

sentenza. E' il punto in cui, di fronte alla richiesta dell'App. Ceppitelli Daniele, il Sollecito, che nulla avrebbe dovuto sapere in quel momento di quanto accaduto quella notte e soprattutto se effettivamente fosse stato asportato qualcosa alla Romanelli, risponde con sicurezza: “ No, non c'è furto” (vds. anche il verbale dell'udienza del 14.02.09, a p. 74).

Come faceva il Sollecito ad assicurare l'App. Ceppitelli che nulla era stato asportato alla Romanelli che non era ancora giunta sul posto e non aveva potuto verificare che, in effetti, nulla le era stato asportato ?

L'appellante, in un successivo profilo di impugnazione, sottolinea il fatto che proprio l'attesa dei due imputati fuori dalla casa di Via della Pergola e proprio la risposta del Sollecito che nulla era stato asportato confermavano la buona fede dei due che avrebbero, in caso contrario, tenuto un ben diverso atteggiamento.

Di contro, si può rispondere che proprio facendosi trovare fuori dalla casa in attesa, avrebbero potuto cercare di fugare i sospetti, anche per il non trascurabile particolare che la casa di Via della Pergola era quella dove Amanda abitava e avrebbe suscitato perplessità il non trovarla quel mattino nei pressi della casa dove abitava. E questo sarebbe stato tanto più sospetto se si pensa che la notte del delitto, in quella casa, si trovavano solo le due coinquiline Meredith e Amanda.

Passando all'ulteriore profilo d'appello del n. 4), cioè all'attesa dei due imputati fuori della casa di Via della Pergola, l'appellante prende in considerazione le ragioni addotte dalla Corte per giustificare la presenza dei due (tentativo di ostentare un senso di sicurezza che avrebbe allontanato i sospetti da loro, possibilità di controllo dell'attività degli inquirenti offerte dal fatto di rimanere nei paraggi della casa e maggior forza che questo avrebbe dato all'attività simulatoria) per poi concludere che “nessuno di questi motivi trova minimo fondamento nell'istruttoria dibattimentale” (vds. appello a p. 124): cosa significa ? L'istruttoria dibattimentale ha provato la presenza dei due ragazzi all'esterno di Via della Pergola e tale circostanza è, d'altra parte, pacifica. Ma, quanto ai motivi di tale comportamento, essi si traggono per deduzione logica dall'accertata presenza in loco e non potevano essere direttamente provati, perché le uniche “fonti” non avrebbero potuto essere che gli imputati che avevano, invece, tutto l'interesse a mentire e che hanno comunque tenuto un comportamento

assolutamente contraddittorio e quantomeno sospetto (come, ad esempio, le incongruità del racconto di Amanda specie in ordine al fatto di avere fatto la doccia nonostante la porta aperta e le tracce di sangue o il “lapsus vocis” di Raffaele che al “112” dimostra di sapere che nulla è stato asportato quando ancora la Romanelli non era arrivata).

Quanto ai commenti degli operatori sui brogliacci, certo gli stessi sono inaccettabili e sintomatici di un atteggiamento di certo non benevolo di singoli appartenenti della Squadra Mobile, rivolto non tanto all'imputato, quanto piuttosto dei familiari dello stesso.

E si tratta di commenti risalenti alla fine di dicembre, molto successivi alle prime indagini e conseguenza, certo assolutamente inaccettabile, ma reale di un atteggiamento di inspiegabile, reiterata e grave ostilità dei familiari del Sollecito (e della cerchia di “amici” della Knox) verso gli inquirenti.

Preteso errore circa le cause e le modalità del decesso.

Sotto questo profilo, l'appello introduce dapprima una critica all'interpretazione, operata dalla Corte circa le piccole ferite da taglio a carico del palmo della mano.

Secondo l'appellante, tali lesioni non potevano essere prodotte dall'azione di difesa della vittima, come sostenuto dalla Corte, ma avrebbero dovuto riferirsi più propriamente alla lesione prodotta sul palmo della mano da un frammento di vetro. E qui, l'appellante fornisce una pseudo spiegazione al perché non sia credibile quanto sostenuto dai primi giudici circa l'assenza di una traccia ematica sul frammento di vetro: per la Corte questo significa che il palmo della mano non è caduto sul frammento che sarebbe stato subito macchiato dal sangue della ferita. Tale spiegazione non convince l'appellante e non lo convince per il seguente motivo: poiché sul palmo della mano non c'è una lesività rilevante e non c'è emorragia e difettano tracce di sangue nel vetro, questo significa che la mano è caduta proprio sul vetro. L'assenza di tracce di sangue sul palmo e sul vetro, secondo l'appellante, è la prova che vi è stato contatto tra la mano e il vetro. E' difficile trovare un “ragionamento” fondato su una premessa così fallace, quale quella di far derivare immediatamente un contatto dall'assenza di tracce di sangue nel palmo della mano e nel vetro. Ma non basta: la Corte, proseguendo nel suo ragionamento, alle pp. 160 e 161 della sentenza, coglie l'occasione del riferimento, fatto dal Prof. Introna, CT del Sollecito, al frammento di vetro per confutare l'ipotesi della difesa circa il

percorso che avrebbe seguito il fantomatico ladro, secondo la prospettazione difensiva : stanza Romanelli – soggiorno – bagno grande – soggiorno – corridoio – stanza di Meredith. Difficile che, in tutti questi passaggi, il frammento venga lasciato alla fine di un così lungo percorso. La presenza del frammento nella camera di Meredith significa che chi ruppe il vetro nella stanza della Romanelli si portò, poi, subito dopo, in quella di Meredith, dove lasciò il frammento. E che vi si fosse recato o per chiudere la porta o per coprire il corpo della vittima, nel contesto di un'attività di simulazione, posta in essere **dopo** l'uccisione della giovane ragazza inglese.

Quanto al denudamento della vittima, l'ipotesi sostenuta dalla Corte (secondo cui il denudamento di Meredith fu successivo all'azione degli assalitori) appare del tutto convincente e in linea con le risultanze processuali e in particolare con la simulazione del furto, mentre l'ipotesi avanzata dal Prof. Introna (secondo cui Meredith era nuda dal bacino in giù quando irruppe nella stanza un unico aggressore che la prese di spalle e la violentò con una delle mani) appare totalmente avulsa dalle risultanze processuali e non è dato capire come mai la ragazza, dinanzi al frastuono derivante dalla rottura del vetro della stanza della Romanelli e alla successiva, inverosimile e, comunque, difficoltosa e non breve scalata del muro da parte dell'aggressore, non si sia posta in condizioni di difesa e sia rimasta invece mezza nuda, nella sua camera come se nulla fosse.

Passando alla questione della dinamica del ferimento, si duole l'appellante che la Corte non abbia preso in considerazione i risultati dell'accertamento del CT del PM Dr. Camana che ha individuato il punto in cui la ragazza venne uccisa in quello prossimo all'angolo anteriore destro della camera. La Corte ha illustrato più che a sufficienza la dinamica dell'aggressione, soffermandovisi non solo alle pp. 165 – 166, ma anche alle pp. da 394 a 398, dove si precisa che Meredith stava in piedi nella stanza quando fu sottoposta alla brutale aggressione (vds. p. 398 della sentenza). Non è dato comprendere la rilevanza o meno di una precisazione circa l'esatta posizione di Meredith nella stanza, al momento della morte, se nei pressi del luogo in cui fu rinvenuta cadavere o, più verosimilmente, spostata un metro circa più a destra e in avanti, verso l'armadio e l'angolo anteriore destro della stanza. Quello che la Corte ha sottolineato è che Meredith non poté essere vittima che di più persone e non di una sola (Rudi) come hanno continuamente ma inutilmente cercato di sostenere le difese.

Va anche aggiunto che, proprio a proposito della dinamica del delitto, si è manifestato aperto e dichiarato contrasto tra i due valenti CC.TT. degli imputati, nel senso che, mentre il Prof. Introna ha ritenuto che la vittima fosse stata colpita dalla parte posteriore, il Prof. Torre ha ammesso di non condividere questa ricostruzione e ha ribadito che, per lui, Mez è stata colpita dal davanti (vds. le risposte alle domande del PM a p. 42 del verbale 6.07.09).

Mezzi che hanno provocato la morte. La ferita più grande in regione latero cervicale sinistra. Contesta l'appellante l'assunto della Corte, secondo cui le due incisure dell'epiglottide presuppongano l'estrazione completa della lama. Non è quello che dice la Corte: a p. 171 della sentenza quest'ultima esclude che le incisure dell'epiglottide siano la risultante di una reiterazione di colpi sullo stesso punto, con estrazione e successivo riaffondamento della lama. La Corte ritiene più verosimile, invece, che le incisure siano la risultante dei disperati movimenti di difesa della vittima che provocavano una sorta di "maciullamento" nei tessuti interessati e, al tempo stesso, un "piccolo movimento di allontanamento dell'arma (azione di difesa" a cui seguiva "un'opposta azione di riavvicinamento di chi la stava aggredendo e la teneva" (vds. la sentenza a p. 171).

Osso ioide. L'appellante sostiene che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto l'impatto del coltello con l'osso ioide come il motivo della mancata, completa penetrazione della lama: si veda l'appello a p. 157. Davvero si rimane sconcertati dall'assoluta improprietà del riferimento. La Corte stava spiegando, infatti, che il dolo omicidiario che animava gli aggressori non era di tipo intenzionale, ma eventuale e, a riprova del fatto che non fu impiegato il massimo dell'energia "penetrante", osserva che l'argomento "della lesione dell'osso ioide che starebbe a significare la grande violenza impiegata, potrebbe essere rovesciato per affermare che la forza impressa non era elevatissima, così che l'incontro con l'osso ioide non consentì alla lama di procurare una ferita profonda per tutta la lunghezza della lama stessa " (vds. la sentenza a p. 173). E' proprio il contrario di quello che afferma l'appellante che ha estrapolato soltanto la frase terminale, sganciandola dalla premessa e alterando così tutto il ragionamento della Corte

che dice: non fu usata una energia al massimo livello e se qualcuno sostiene che la rottura dell'osso ioide sarebbe sintomatica, invece, dell'impiego di una energia al massimo livello, la Corte risponde che la violenza era talmente contenuta in qualche modo dal dolo omicidiario eventuale che, ammesso che la lama avesse impattato con l'osso ioide, (persino) questo ne frenò la corsa.

Impronta del manico del coltello. Secondo l'appellante, la Corte non avrebbe tenuto conto in particolare di quanto precisato dal Prof. Cingolani, all'udienza del 19.09.2009, secondo cui l'area ecchimotica sottostante la lesione più grave, in sede laterocervicale sinistra, sarebbe compatibile con la pressione esercitata dal manico di un coltello la cui lama sarebbe, quindi, penetrata completamente (vds. verbale di udienza 19.09.09, a p. 98). E l'appellante cita in proposito alcune risposte alle domande che il difensore del Sollecito Avv. Rocchi rivolge al perito. Si tratta, però, di domande fatte su presupposti totalmente ipotetici: si parla di possibilità di compatibilità col manico del coltello e, in caso affermativo, il Prof. Cingolani risponde che se l'area ecchimotica fosse stata la risultante della pressione del manico di un coltello, la lama di questo sarebbe completamente entrata.

Dimentica, però, l'appellante di aggiungere che il Presidente domanda se l'ecchimosi potesse essere compatibile anche con qualunque altra causa e il Prof. Cingolani risponde testualmente: "E' una lesione escoriativa, può essere compatibile con tutti i mezzi che sono in grado di produrre una lesione escoriativa, cioè con un mezzo contundente che strisci contro quella superficie. Indipendente" (vds. il verbale 19.09.09, a p. 98).

Dimentica di aggiungere l'appellante anche l'ulteriore risposta del Prof. Cingolani alla domanda del PM se nella perizia avessero tenuto conto della lesione escoriata ai fini dell'affermazione della "non incompatibilità", cioè della compatibilità, del coltello in sequestro con la lesione più grave (la IE 15). Il perito risponde: "Certo, sì....Sì, sì, certo ne abbiamo tenuto conto" (vds. il verbale 19.09.09 a p. 114).

Ferita più piccola in regione laterocervicale sinistra. Non è dato comprendere perché mai la lunghezza del tramite dipartentesi dalla lesione più piccola della regione latero cervicale sinistra, tramite di lunghezza pari a cm. 1,5, fosse tale da escludere l'assunto della Corte che la contenuta lunghezza di tale tramite dovesse ricondursi all'azione di difesa posta in essere dalla

vittima ovvero dalla posizione che il colpitore o i colpitori e il colpito avrebbero potuto assumere nel corso dell'azione ovvero dall'intensità del dolo.

Quanto alla “non incompatibilità” del coltello di cui al Rep. n. 36 con la lesione più profonda in area latero cervicale sx, i periti e i CC.TT. del PM e delle parti civili Kercher hanno sempre pienamente confermato la “non incompatibilità” di tale coltello con la lesione: in sede medico – legale non è infatti possibile esprimersi se non in termini di “compatibilità”, non nel senso di identità del coltello stesso rispetto a quello col quale fu prodotta la lesione maggiore. E l'eccesso di prudenza e di “scientificità” dei periti è tale che essi hanno preferito optare per una terminologia ancora più cauta: hanno detto che quel coltello non è incompatibile con la lesione. Incompatibile è ciò che non può adattarsi, non può conciliarsi con un termine di riferimento e che, quindi, esprime la radicale assenza di qualsivoglia possibilità di rapporto di pertinenza e di congruità con un altro termine di riferimento. Se i periti avessero concluso che il coltello in sequestro era incompatibile con la lesione più grande, voleva dire che tale coltello non poteva averla prodotta e che, quindi, la stessa doveva essere stata prodotta con altro mezzo. Affermare la “non incompatibilità” vuol dire, invece, concludere per l'assenza di tale incongruità. Significa dire: non so se la lesione sia stata prodotta con quel determinato coltello in sequestro, ma certamente, in ipotesi (quella che si formula in ambito medico – legale), quel coltello potrebbe averla prodotta perché non presenta caratteristiche che rendano impossibile quella determinata lesione.

I periti hanno, in altre parole, sottolineato la “non incompatibilità” tra il coltello in sequestro *Marietti stainless* e quello che, verosimilmente insieme ad un altro tagliente, provocò la fondamentale lesione IE 15: i periti, infatti, considerando le caratteristiche degli angoli della lesione, hanno concluso che doveva trattarsi di uno strumento da punta e da taglio, monotagliente, come il coltello in sequestro e, considerata l'inclinazione del tramite, hanno concluso che “nel complesso le caratteristiche dell'arma in sequestro....non contrastano con quelle della lesione” (vds. la perizia a p. 46). Il giudizio di “non incompatibilità”, a cui evidentemente si dovrebbe contrapporre quello di “incompatibilità”, è un giudizio che risente dell'esasperata cautela lessicale dei medici – legali che cercano, in tutti i modi, di evitare “contaminazioni” di tipo “circostanziale” e

“fattuale” nei giudizi di natura scientifica ma, dal loro punto di vista, sarebbe comunque da definire “non incompatibile”, cioè, per il *volgo* e i giuristi, “compatibile”. L’unico elemento di dubbio, caratterizzato dalla discrepanza tra lunghezza del tramite e ben maggiore lunghezza della lama si spiega facilmente perché “tale dato può trovare ragione di giustificazione nell’interruzione del percorso della lama in profondità dovuto o alla forza impressa da chi la maneggiava ovvero dalla resistenza offerta dai tessuti. Il fatto, insomma, non costituisce intrinseca ragione di incompatibilità” (vds. perizia alle pp. 46 e 47). Aggiungono, più avanti, che la larghezza e la profondità della lesione dipende essenzialmente dal rapporto dinamico “tagliente – tessuti”, ivi compresi i movimenti di resistenza, spesso violenti, della vittima (vds. perizia a p. 48).

Sulla compatibilità del coltello in sequestro di cui al reperto 36, il Prof. Bacchi ha pienamente confermato tale giudizio in relazione alla lesione maggiore (vds. esame alle pp. 11 e 12) ed ha considerato non ostativi, a tale fondamentale giudizio, i rilievi dei CC.TT delle difese, poiché la lesività è dipendente da troppi fattori: momento in cui avviene il fatto, forza che ha il tagliente, movimenti reciproci della vittima e dell’autore e posizioni dagli stessi assunte (vds. esame a p. 12).

Veniamo al punto 7). Pretesa erronea determinazione dell’orario della morte.

L’appellante ha preso in considerazione n. 4 aspetti evidenziati dalla Corte, aspetti concernenti il rilievo che il peso corporeo ha nella determinazione dell’orario della morte.

La Corte, in realtà, ha effettuato una valutazione dell’orario della morte estremamente articolata, soffermandovisi da p. 175 a p. 183, dopo avere premesso che i vari criteri individuati per fissare l’orario della morte presentano “una elevata difficoltà di applicazione che deriva dalla presenza di variabili che non sempre possono essere tutte determinabili e misurabili con la necessaria precisione” (vds. la sentenza a p. 175). Ed è

chiaro che nella determinazione di tale momento debba farsi riferimento anche alle risultanze di tipo circostanziale, nelle quali hanno un peso decisivo l'orario in cui Meredith salutò Purton Sophie, dopo la cena a casa delle connazionali e il grido disperato udito dalla Capezzali e dalla Monacchia e i passi sulle scalette e sulla piazzola, uditi dalla prima e dalla Dramis.

Non può non sottolinearsi, in proposito, peraltro, come l'unico ad aver avuto di fronte il cadavere di Meredith e ad averne, quindi, potuto apprezzare il peso, in circa 50 kg. (vds. la sentenza a p. 179), sia stato proprio il Dr. Lalli e che, quindi, abbia ragione la Corte nello stimare il peso della ragazza attorno ai 52 – 53 kg., con conseguente collocazione dell'orario della morte attorno alla mezzanotte o poco prima. Il tutto, si conferma, in perfetta aderenza alle risultanze complessive dell'istruttoria dibattimentale. Quanto al contenuto gastrico, l'appellante, richiamando le argomentazioni del CT Prof. Introna secondo cui, poiché i tempi dello svuotamento dello stomaco sono di circa 2 – 3 ore dall'inizio dell'assunzione dell'ultimo pasto, avvenuto verso le 18,30 – 19, l'aggressione sarebbe avvenuta alle 21,30 circa. E si cita, a conforto di tali considerazioni, la deposizione del Prof. Umani Ronchi, perito in sede di incidente probatorio.

E' emerso però, in sede di istruttoria dibattimentale, che è estremamente difficile stabilire i tempi della digestione, che sono influenzati da una molteplicità di fattori (vds. sentenza a p. 180).

Questa difficoltà di quantificare i tempi dello svuotamento dello stomaco è stata confermata in pieno dal Prof. Umani Ronchi (vds. pp. 20 e 22 del verbale del 19.09.09). Il perito ha inoltre sottolineato, alludendo allo stomaco di Meredith: “ Beh, in gran parte non si era svuotato” (vds. verbale dell'udienza 19.09.10 a p. 21).

Alla domanda della difesa quanto tempo impiegasse lo stomaco a svuotarsi, il perito ha risposto: “ è un problema assolutamente individuale che non è costante....per la stessa persona” (vds. p. 23 del verbale delle dichiarazioni del perito). Il Prof. Umani Ronchi ha

affermato che potrebbero essere necessarie anche sette ore (vds. p. 23 dello stesso verbale).

Tra i CC.TT. escussi, particolare attenzione merita la deposizione lucidissima e puntigliosa del Prof. Mauro Bacci, titolare della Cattedra di Medicina legale dell'Università di Perugia, sentito all'udienza del 18.04.09. Sull'orario della morte, in particolare, il Prof. Bacci ha confermato che il dato inerente lo stato di digestione del cibo, rapportato all'ultimo pasto consente di collocare la data della morte tra le tre e le quattro ore dal completamento del pasto, cioè tra le 21 - 21,30 e le 23 – 24 (vds. esame PM a p. 8)

Eccepisce, però, l'appellante che la Corte ha parlato della possibilità che, a causa di una non perfetta chiusura delle legature a livello del duodeno, materiale digestivo sarebbe potuto scivolare dal duodeno al tenue ma che il Prof. Umani Ronchi non ha parlato di tale evenienza. L'appellante osserva che il Dr. Lali le legature le aveva, però, apposte e ciò sarebbe sufficiente, secondo la difesa del Sollecito, a escludere lo scivolamento del materiale. Si tratta di una conclusione del tutto gratuita perché non è dato comprendere con chiarezza se la chiusura fosse stata precisa o fosse stata imperfetta, non potendosi trarre una conclusione certa in proposito dal filmato dell'autopsia.

Frammento di fungo nell'esofago. In sede di esame testimoniale, avvenuto principalmente all'udienza del 3.04.09, con una prosecuzione il 5 giugno successivo, il Dr. Lalli, dopo aver precisato che, in occasione del primo sommario esame del cadavere, indossava calzari e i guanti di lattice sterili e dopo aver confermato l'orario della morte tra le 20,00 del primo novembre e le 4 del 2 novembre, ha confermato, infatti, che nel tratto superiore dell'esofago è stato rinvenuto un piccolo frammento di fungo non digerito (non facente parte del pasto consumato in Via Bontempi e, quindi, ingerito

dopo il ritorno a casa).

L'esame del CT della Procura, il Prof. Mauro Bacci, titolare dell'Istituto Medicina Legale dell'Università di Perugia (a cui appartiene anche il Dr. Lalli), nominato da questo PM ex art. 359 c.p.p., unitamente alla D.ssa Liviero e al Prof. Marchionni, merita una particolare attenzione, per la serietà, la lucidità e la esaustività evidenziate all'udienza del 18.04.09.

Il Prof. Bacci ha collocato l'ora della morte tra le 21 – 21,30 e le 23 – 24 (vds. il verbale di udienza a p. 8); ha confermato il rinvenimento del fungo non consumato nella cena con le connazionali e, quindi, consumato successivamente al suo rientro a casa (vds. p. 44); ha anch'egli concordato sulla compatibilità del coltello di cui al rep. 36 con la lesione più profonda (vds. pp. 12 e 13); ha precisato che Meredith è stata vittima di un rapporto sessuale violento in coincidenza con la morte (vds. p. 19); che vi è stata un'escalation di violenze (vds. p. 46).

Punto 11. Il concorso di persone sarebbe smentito dagli atti. L'appellante, dopo avere riconosciuto che, da un punto di vista giuridico, il “concorso di persone nel reato” non presuppone la previa conoscenza dei concorrenti stessi tra di loro (vds. appello a p. 213), afferma che, però, nei reati di sangue a sfondo sessuale si deve necessariamente presupporre un'affinità tale tra i concorrenti “da confliggere nettamente con la situazione prospettata che vede protagonisti una coppia di fidanzati ed uno sconosciuto” (vds. p. 214).

Il quadro descritto dall'appellante non corrisponde, però, in alcun modo a ciò che la Corte ha posto in evidenza: nella parte iniziale della p. 28 (e anche alle pp. 27 e 35) della sentenza. La Corte ha sottolineato, infatti, che Rudi era

un frequentatore “piuttosto assiduo” del campetto di basket che si trova proprio a poche decine di metri dalla casa di Via della Pergola di cui “conosceva un po’ tutti i ragazzi” che vi abitavano. “Conosceva anche le ragazze, Meredith e Amanda e pur parlando indifferentemente con loro, provava una spiccata attrazione per Amanda (vds. la sentenza, tra l’altro, a p. 386) e si era informato su di lei”. In definitiva, la “casa di Via della Pergola 7 era per Rudi Guede una casa amica e tale doveva apparirgli: era abitata da amici e da ragazze con le quali poteva intrattenersi e nei confronti di una delle quali (Amanda) aveva interesse; in tale casa poteva trovare facile e immediata ospitalità”, tanto che una domenica della fine di ottobre vi si era recato a guardare una corsa di Formula 1” (vds. sentenza a p. 26), mentre in precedenza, attorno alla metà di ottobre, aveva addirittura dormito nella casa di Via della Pergola, dopo aver chiesto informazioni su Amanda, non ancora legata a Sollecito e dopo essere stato anche in compagnia delle due ragazze (vds. la sentenza a p. 26).

Descrivere Rudi come uno sconosciuto è, pertanto, decisamente fuori luogo: era Rudi che conosceva da tempo sia Amanda che Meredith ed è evidentissima l’attrazione dell’ivoriano verso Amanda. Era Raffaele semmai l’”ultimo arrivato”, conosciuto da Amanda circa una settimana prima dei fatti.

L’appellante aveva premesso che il concorso di persone è configurabile anche senza una previa conoscenza e un previo accordo degli stessi (in tal senso si veda Cass. pen. Sezioni Unite 3.05.01 n. 31; Cass. pen. Sez. II 5.12.2005 n. 44301). Addirittura la giurisprudenza ritiene perfettamente

configurabile il concorso anche nel caso di una volontà che accomuni le condotte dei partecipanti anche nel “repentino svolgersi di un fatto improvviso” (vds. Cass. Sez. II, 16.03.1992 n. 2811). Di tale corretta premessa, l’appellante non ha però in alcun modo tenuto conto.

Ma qui, due dei tre concorrenti si conoscevano benissimo da quasi una ventina di giorni, mentre il terzo da una settimana non si staccava mai da Amanda e, anche a voler ignorare le testimonianze del Kokomani e del Gioffredi, il quadro non era certamente quello prospettato dall’appellante, anche in considerazione del fatto che Rudi era, come s’è detto, assiduo frequentatore anche del campetto di basket di Via della Pergola e la sua abitazione era vicinissima a quella di Raffaele ed entrambe erano vicine a Via della Pergola. E’ stato più volte sottolineato in primo grado: il contesto umano e spaziale nel quale erano collocati i protagonisti della vicenda è un contesto di assoluta contiguità, vuoi per le dimensioni dell’area urbana interessata (quella che si trova immediatamente al di là della cerchia muraria etrusca della città, a diretto confine con quello che viene localmente definito il “Bulagaio”, cioè con le pendici nord orientali ed orientali della città che degradano verso il Tevere e con l’appendice urbana nord occidentale, cioè con il quartiere di Porta Sant’Angelo). E l’ambiente umano nel quale questi giovani erano inseriti era quell’ambiente di spontanea promiscuità in cui tutti conoscono tutti che caratterizza gli ambienti giovanili delle piccole o contenute città universitarie. Parlare in questa situazione di rigide distinzioni di conoscenze e di altrettanto formali rapporti di maggiore o minore confidenza tra giovani, studenti e non, che abitavano e vivevano in un raggio

di un centinaio di metri o poco più e in cui la ragazza di Seattle era un po' il punto di convergenza degli interessi di due ragazzi, uno conosciuto da circa una settimana, l'altro da una ventina di giorni e in cui questi ultimi abitavano, per di più, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, significa voler ignorare una realtà che emerge prepotente dalla stessa conformazione dei luoghi.

Punto 12. "Il condizionamento dei media". Qui veramente riesce difficile capire a cosa l'appellante intenda riferirsi, al di là di affermazioni del tutto generiche e che potrebbero "ritorcersi" contro lo stesso appellante. Se i media italiani e britannici hanno, per lo più, aggravato la posizione degli imputati, non si può certo dire che i media o ambienti di pressione statunitensi li abbiano seguiti. Tutt'altro. Quasi tutti, salvo trascurabili eccezioni, hanno teso a presentare Rudi come l'unico colpevole e i due imputati "bianchi" come vittime di un errore giudiziario.

Gli unici nomi che l'appellante fa sono quelli di Kokomani e di Gioffredi, il primo perché avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie, il secondo perché presentatosi a distanza di un anno dal fatto. La Corte, però, a torto o a ragione, non ne ha tenuto conto e se il Gioffredi fosse stato animato da pulsioni di "protagonismo giudiziario", perché avrebbe dovuto attendere così tanto ? Si sarebbe presentato subito, spinto dalla sua pulsione.

La verità è un'altra, proprio l'esatto contrario di quello che afferma l'appellante. La gente tende a non avere "noie", a "farsi i fatti propri", a non esporsi a pressioni mediatiche e a non esporsi all'esame incrociato e a possibili o immaginarie ritorsioni. Sembra che l'appellante ignori quanto sia forte la pressione mediatica diretta spesso proprio contro la giustizia e chi la

rappresenta ed amministra e come tutto ciò incentivi spesso un atteggiamento di non collaborazione con gli inquirenti, tanto che spesso i possibili testi, che sono chiusi verso Polizia e Magistratura, lo siano di meno con i giornalisti che li ricercano.

E' voler ignorare che esiste, purtroppo, in Italia, oggi, spesso anche a causa delle inefficienze, reali o presunte, della Giustizia, un atteggiamento di diffidenza, se non di ostilità, verso l'apparato giudiziario ed i suoi terminali di Polizia. E' in questo clima e in questo rifugio "privatistico" che va cercato il motivo per cui tanti esitano ad esporsi come testimoni.

E' proprio l'esatto contrario di quanto si sostiene nell'appello.

Punto 13. La Corte avrebbe sbagliato a ritenere simulato il furto. Questo aspetto è il fulcro della presente vicenda processuale ed è il primo e più evidente tra quelli subito emersi agli inquirenti.

La Corte ha ampiamente trattato l'argomento soprattutto da p. 35 a 44. Prescindendo da considerazioni generali quali quella che appare assolutamente inverosimile che il "lanciatore - scalatore", identificato per l'appellante nel Rudi, scegliesse la finestra più alta da terra e la più esposta al traffico veicolare e al transito al parcheggio invece che quella del tutto più agevole e riparata dell'accesso dall'ingresso all'appartamento sottostante e al terrazzino che dava proprio sul corridoio della casa dove abitavano le ragazze. Anche uno sconosciuto avrebbe prescelto tale soluzione, ma Rudi frequentava quella casa e lo sapeva benissimo quale fosse la via più agevole e riparata per entrarvi.

Andiamo avanti. Dopo avere scelto la via più ardua e più esposta, **il**

soggetto si sarebbe munito di una pietra di circa 4 chili (per la precisione 3,850 kg., riconosciuta in aula dal Sost. Comm. Napoleoni il 27.02.09) che, evidentemente, non si sarebbe portato dietro ma avrebbe raccolto sul posto.

L'Isp. Battistelli, per inciso, ha descritto la pietra come avente un diametro di 20 – 25 cm. ed un peso di 4 – 5 chili (vds. dich. del 6.02.09, p. 67).

Già, il meccanismo scelto dall'ipotetico “lanciatore – scalatore” è talmente complicato e macchinoso da apparire subito, per ciò solo, difficilmente ipotizzabile. Invece di unificare le azioni in una sola in modo da esporsi il meno possibile agli sguardi dei passanti e degli autisti che transitavano lungo Via della Pergola, cercando di infrangere il vetro di una delle finestre con un oggetto contundente e, subito dopo, entrare nell'appartamento, lo sconosciuto si sarebbe dapprima posto di fronte alla ringhiera di legno al di là della quale, oltre lo spazio vuoto che termina alla base della casa, circa tre – quattro metri sotto, vi era la finestra della camera della Romanelli.

Da lì, lo “sconosciuto”, lanciando una pietra di circa 4 kg., di dimensioni ragguardevoli, come si nota dalle foto che la riprendono, da una distanza di circa tre metri, **avrebbe centrato lo spazio vuoto tra le due persiane semiaperte della camera di Meredith, della larghezza di circa 40 cm.,** come rinvenuto dalla Polizia Postale.

Si parla, infatti, di posizione semiaperta delle persiane per indicare la condizione in cui furono trovate dalla Polizia che **non è affatto quella in cui la Romanelli le lasciò al momento della partenza,** cioè nella tarda serata del 31 ottobre (vds. le dich. della Romanelli in data 7.02.09), come si vedrà

oltre.

Le persiane, per di più, presentavano il loro spazio vuoto non perpendicolare al lancio della pietra, ma deviato verso destra per chi si trovasse proprio dietro la ringhiera di legno: come si può osservare dalle foto che riproducono le condizioni delle persiane al momento del sopraggiungere della Polizia, infatti, la persiana destra (guardando verso la casa) era spostata più indietro dell'altra e lo sconosciuto tiratore avrebbe avuto quindi uno spazio più ridotto dato il diverso livello di apertura delle due persiane.

E' pressoché impossibile che attraverso un'apertura orientata verso destra potesse passare una pietra di quelle dimensioni, senza impattare sul legno e cadere a terra, alla base della casa e precipitare dopo un percorso sinistrorso, praticamente sotto una sedia e davanti all'apertura di una busta, sedia che l'ipotetico lanciatore si sarebbe trovato alla sua sinistra.

All'udienza del 29.05.09 il VQA Dr. Giuseppe Codispoti, Direttore dell'UACV (Unità Analisi Crimine Violento) del Servizio di Polizia Scientifica – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ha, infatti, escluso che l'enorme pietra potesse essere stata lanciata da fuori ed ha sottolineato che la posizione statica della pietra era incompatibile con un lancio dall'esterno.

Ma c'è di più, molto di più. All'udienza del 7.02.09, la teste Filomena Romanelli che aveva la disponibilità della camera teatro del “g.p.s.” (getto di pietra con scalata), rispondendo più volte alle domande dei PM, ha dichiarato con precisione che, nel momento in cui lasciò la camera la sera del 31 ottobre, aveva chiuso le persiane della finestra dall'interno,

come faceva sempre: vds. pp. 26, 95 e 96. Ha precisato ancora che chiudeva sempre le persiane e che solo qualche volta lasciava aperte le ante della finestra coi vetri.

La teste ha concluso che le persiane forzavano per la dilatazione subita dal legno a causa degli sbalzi di temperatura ma che lei chiudeva sempre le persiane e la stessa finestra. Ha concluso sul punto con un'affermazione che chiude la questione: “ Sì. Mi ricordo di averla chiusa anche perché sapevo che sarei mancata qualche giorno, quindi...”.

La chiusura delle persiane è stata confermata dalla Romanelli anche rispondendo alle domande dell'Avv. Maori. La teste, poi, su contestazione di quest'ultimo che le ha ricordato che in data 3.12.07, esaminata da questo PM, aveva detto : “ E le persiane le avevo tirate, però penso di non averle chiuse”, ha confermato quanto dichiarato nel verbale in questione e, alla domanda dell'Avv. Maori: “ Quindi le finestre erano accostate e non chiuse “, la Romanelli ha risposto di sì. Ad ulteriore domanda del Presidente della Corte, la teste ha precisato che il riferimento riguardava le persiane.

Quindi la Romanelli ha tirato le persiane, cioè le ha accostate sino a fissarle e comunque le ha accostate l'una all'altra. Non ricorda con certezza se le avesse chiuse.

Persiane tirate e accostate o chiuse e prementi sul davanzale per la dilatazione subita a causa del caldo, il discorso, per chi intendesse colpire il vetro retrostante con una pietra di 4 chili, lanciata dall'area

prospiciente al recinto di legno posto in pratica di fronte alla finestra, al di là dello spazio vuoto che terminava alla base dell'immobile, cambia poco. Le persiane, per essere tirate e accostate, dovevano essere a contatto tra loro e con pressione sul davanzale, senza spazi tra di loro e certamente senza la non trascurabile semiapertura che presentavano all'arrivo della Polizia Postale. Altrimenti la teste avrebbe detto di avere lasciato le persiane semiaperte.

Lo sconosciuto che dall'esterno, munito di pietra, avesse tentato di colpire la finestra, si sarebbe trovato quella notte le **persiane chiuse o, comunque, tirate e accostate, cioè a contatto materiale tra loro, senza spazi vuoti e, per giunta, “incastrate” e “forzate” sul davanzale e, lanciando la pietra, ne avrebbe provocato la rottura e la caduta della pietra stessa alla base della casa.** Questo è tanto più vero nell'ipotesi di “tiraggio ed accostamento” delle persiane che avrebbe comportato una posizione prominente, verso l'esterno, di entrambi gli spigoli del frontale delle persiane su cui una pietra di 4 chili, lanciata dalla piazzola avrebbe impattato e spinto con forza all'indietro verso l'interno della camera con prevedibili rotture delle strutture in legno, usurate, per poi precipitare a terra.

Ma le persiane erano semiaperte e integre, all'arrivo della Polizia e la pietra all'interno. Qualcuno che aveva la disponibilità della casa, oltre a Mez, le aveva aperte dopo la partenza della Romanelli e aveva, dall'esterno, gettato la pietra e organizzato, dall'interno, la messinscena oppure aveva fatto tutto dall'interno della camera, lasciando poi le persiane in quella posizione semiaperta vista, al suo arrivo, dal'Isp. Battistelli che parla di finestra “un po’

aperta, sì...” (vds. p. 66), a conferma del fatto che le due persiane erano come si presentano nella foto, quindi avvicinate tra loro, non completamente accostate né aperte *alla maniera del M.llo Pasquale* la cui CT è stata, purtroppo, richiamata nell’atto d’appello.

Il particolare degli oggetti messi sottosopra e dei vetri che erano finiti **sopra** gli indumenti e gli oggetti, è stato riferito con precisione, in particolare, anche dagli appartenenti alla Polizia Postale: l’Isp. Battistelli Michele ha dichiarato di avere notato subito la stranezza di quel “furto” e di aver detto chiaramente ad Amanda e a Sollecito che non credeva si trattasse di un furto, senza ricevere alcun commento dei due. Ha precisato che la pietra aveva un diametro di 20 – 25 cm., del peso di 4 – 5 chili ed ha sottolineato il fatto che ciò che lo incuriosì fu soprattutto il fatto che **i vetri stavano anche sopra i vestiti, sparsi per terra** (vds. dich. testimoniali del 6.02.09, p. 65).

Che i vetri rotti fossero **sopra** i vestiti sparsi per terra lo hanno affermato con assoluta sicurezza l’Ass. Capo Marzi Fabio (vds. dich. del 6.02.09, p. 127) e il fidanzato della Romanelli, Zaroli Marco (vds. dich. del 6.02.09, p. 178, vds. dich. del 6.02.09, p. 127)

L’ipotetico ladro aveva messo a soqquadro la stanza, ma **non aveva rubato nulla**: lo constata la diretta interessata, la Romanelli (vds. dich. del 6.02.09, p. 41), **ma, prima ancora dell’arrivo di Zaroli, dell’Altieri, della Romanelli e della Grande, lo stesso Sollecito aveva mostrato all’Ass. Capo Marzi la camera della Romanelli ed aveva commentato: “Stranissimo, non è stato asportato nulla....”** (vds. dich. dell’Ass. Capo Marzi in data 6.02.09 alle pp. 124 e 125).

Questi sono dei punti fermi che chiudono la questione. A nulla rileva richiamare episodi in cui sarebbe stato coinvolto il Rudi, avvenuti a Perugia o addirittura a Milano. Come si può estendere, da tali episodi in luoghi e tempi del tutto diversi, la responsabilità del Rudi per la simulazione del furto nella camera della Romanelli ? Ammesso e non concesso che Rudi sia stato responsabile dei fatti precedenti, come si può far discendere la sua responsabilità in un episodio diversissimo accaduto in altro luogo e tempo e, per di più, in una casa dove era ampiamente conosciuto da tutti coloro che vi abitavano ?

Quanti altri soggetti vivono di espedienti e potrebbero essere stati coinvolti in tentativi di furto ? Davvero non si comprende quale rapporto logico possano avere questi episodi tra loro, considerato tra l'altro che, come giustamente osservato dalla Corte, Rudi non era minimamente conosciuto né dagli Avvocati Brocchi e Palazzoli, né dal Tramontano né, tanto meno, dalla direttrice dell'asilo di Milano, dove, per di più, non vi fu alcuna effrazione. Ma è il rapporto, in astratto, tra episodi completamente diversi e in relazione ai quali non è affatto certa la responsabilità del Guede, che non può minimamente accogliersi e non può tacersi ciò che è stato osservato dalla Procura in sede di discussione: gli imputati avrebbero dovuto difendersi, non intentare processi a un complice, giudicato separatamente e privo della possibilità di difendersi nel processo a carico degli imputati. Per di più, la pretesa responsabilità del Guede, in un "processo" a carico di altri, varrebbe automaticamente a scagionare questi ultimi.

Aggiungere che, nel furto in danno degli avvocati, era stata accesa la luce

del bagno e che nell'asilo vi era della "pipì" (che necessariamente doveva appartenere a Rudi, non si sa perché) nel bagno dei bambini, per trarne analogie con la defecazione del Rudi nel bagno grande di Via della Pergola (vds. appello a p. 226) tocca decisamente livelli che, nonostante la drammaticità della vicenda, hanno un che di risibile.

Sulla CT Pasquale sarebbe meglio stendere un velo pietoso. E' stato un autogoal della difesa che tutto avrebbe dovuto fare meno che richiamare le affermazioni del CT Maresciallo Pasquale.

Se si riprendono, infatti, le dichiarazioni del CT all'udienza del 3.07.09, si rimane sinceramente esterrefatti della completa e cosciente eliminazione delle persiane dall'assetto della finestra da analizzare benché il M.llo Pasquale sapesse benissimo che le persiane vi erano, eccome.

All'osservazione del PM come mai non fossero raffigurate le persiane nella CT sul lancio della pietra, il M.llo Pasquale ha confessato candidamente: "Non abbiamo...per una.....diciamo per una comodità di ripresa...." (vds. p. 19). Ad un'ulteriore domanda del PM, proprio di quello che sta ora parelando, se una delle persiane forzasse e non si potesse chiudere, il CT di parte Sollecito ha risposto: "Ma questo particolare....Sinceramente non lo so" (vds. p. 19). Ad un certo punto, è lo stesso Presidente che chiede al CT dove abbia messo le persiane e il M.llo Pasquale risponde: "No io non le ho messe perché....Non le ho messe perché appunto nella sperimentazione mi interessava l'impatto del sasso sul vetro." E ancora: "Cioè io non l'ho considerata la persiana in questo caso" (vds. p. 21).

Il PM, ovviamente per nulla soddisfatto delle "risposte" del M.llo Pasquale,

insiste, non riuscendo a mascherare quella che eufemisticamente potremmo definire perplessità e il CT confessa: “ Non credo che ci voglia un tecnico per dire che se le persiane erano accostate non poteva passare è ovvio.”

E' vero, non è una invenzione della Procura. E' a p. 22 del verbale 3.07.09.

C'è da rimanere esterrefatti. Se lo dice lui....e infatti erano accostate, incastrate sul davanzale, si direbbe meglio. **Peggio che normalmente chiuse.**

Il Presidente Dr. Massei, non soddisfatto, torna di nuovo sulle persiane ma il CT è “irremovibile”: “ le persiane per me nella sperimentazione non esistevano....” (vds. p. 30).

Quando l'Avv. Maori, difensore del Sollecito, riprende le sue domande, cerca di correre ai ripari. Inizia la sua domanda a p. 57 del verbale e la sintetizza definitivamente nella seguente. E' chiaro che quelle dichiarazioni sono, a dir poco, *esiziali* per la difesa Sollecito e anche per quella Knox. E allora, l'Avvocato cerca, è il caso di dirlo, di lasciarsi aperto uno spiraglio. Basterebbe poco. Basterebbe che il CT riconoscesse che, sì, sia pure vagamente, ha tenuto in considerazione anche una minore angolatura di apertura. In quelle condizioni, non si può pensare di pretendere altro. E chiede: “ Se fosse stato una....l'ipotesi è questa non 180 gradi ma ad una angolatura diversa, 100, 120 gradi quindi un semi aperto ma tale comunque da permettere l'entrata della pietra, lei ha considerato questa ipotesi ?” (vds. p. 58). Ma è tutto vano perché il M.llo Pasquale, implacabile, tronca bruscamente e inesorabilmente le “speranze” dell'Avv. Maori: “ Certo...io ripeto la persiana non l'ho considerata e pertanto l'ho considerata completamente aperta perciò non....” (vds. p. 58).

L'Avv. Maori capisce che, purtroppo, non può più insistere. Il CT ha chiuso il discorso senza aprire il varco in cui sperava la difesa Sollecito.

Quindi, nonostante lo sforzo del difensore, il CT è stato categorico e inesorabile: nella sua analisi, ha presupposto che le persiane fossero completamente aperte e a contatto con la parete. E l'Avv. Maori è stato costretto, con disappunto, ce ne siamo accorti, a non insistere più su quel punto fondamentale.

Non credevamo che l'appellante tornasse sul punto in appello. La risposta è quella che abbiamo dato, utilizzando le stesse dichiarazioni del CT del Sollecito.

Discorso chiuso.

Va aggiunto che nessuna traccia di sangue è stata rinvenuta sul davanzale della finestra della Romanelli e le gerite alle mani del Rudi non hanno, quindi, rapporto con la pretesa “scalata”.

Le chiavi. Perché sono scomparse quelle della camera di Meredith ? Se Amanda aveva le sue, si chiede l'appellante, che necessità aveva di impossessarsi di quelle della vittima ? Quella, evidentissima, di ritardare il più possibile il rinvenimento del cadavere. E farsi trovare all'esterno, insieme al Sollecito, con la porta della camera di Amanda chiusa a chiave li avrebbe tenuti, in teoria, al riparo da sospetti.

A Sollecito sfugge l'ammissione che nulla è stato asportato. Appunto, come faceva a saperlo se non fosse stato lui, insieme ad Amanda, il simulatore ? E certe affermazioni possono sfuggire. Si tratta di involontarie ammissioni, fatte in momenti di concitazione e di paura di essere scoperti. Mentire,

inventarsi una storia falsa, è molto più difficile che dire la verità. Spesso, basta un inevitabile allentamento dell'attenzione e della concentrazione indispensabili per sostenere delle bugie, per lasciarsi andare ad ammissioni compromettenti: *lapsus vocis o freudiano*, si dice.

Quanto al contenuto della conversazione tra il Guede e l'amico Benedetti del 19.11.07 e al fatto che, secondo l'appellante, Rudi parla a quest'ultimo della notizia secondo cui nella casa vi sarebbe stato un vetro rotto, l'appellante si domanda come avrebbe potuto, Rudi, sapere quale delle finestre della casa era stata utilizzata dal ladro per entrare, visto che "non era mai stato all'interno di quella casa": così l'appello a p. 232.

Ma come ? Rudi era stato pacificamente più volte in quella casa. Non può l'appellante ignorare questo dato. E non solo era stato più volte nella casa, ma era un *habitué* del vicinissimo campetto di basket. Sapeva perfettamente quali finestre si aprissero verso la via che porta all'Università per Stranieri: esattamente quella di Amanda, quella di Filomena e quella a destra, ma con inferriata, guardando verso la porta d'ingresso, nel lato che guarda al parcheggio.

Dalla tarda mattinata del 2 novembre, giornalisti e curiosi erano continuamente assiepati, oltre che dalla parte della via che porta a Palazzo Gallenga e, quindi, all'Università per Stranieri, sul piazzale antistante del parcheggio, sotto la casa della Capezzali ed erano perfettamente in grado di capire a quale camera si riferisse il preteso tentativo d'effrazione: la scelta era molto semplice. La finestra più "a valle", quella di Amanda aveva i vetri chiusi, quella più indietro, verso la strada, cioè quella della Romanelli, li

aveva aperti, mentre la finestra che dava verso il parcheggio aveva le inferriate. Tanto per essere chiari sul punto, poi, la finestra della vittima vi era solo nella parete che dava verso la vallata. Non vi erano finestre di Meredith nel lato visibile dalla strada.

Rudi, se non curiosò dal terrazzo del parcheggio, poté facilmente venire a sapere quale fosse la finestra infranta anche dalle confidenze di amici presenti o da trasmissioni televisive o da articoli di giornale perché non ci voleva un grande intuito, in queste condizioni, a capire quale fosse stata la finestra “bersaglio” e, col suo amico, Rudi non può far altro che dire che, finché lui era stato in quella casa, non vi erano finestre rotte. Già, verissimo, la rottura è opera di Amanda e Sollecito che sono tornati sul posto successivamente per cercare di “sistemare” la scena. .

E' evidente che si trattò di simulazione, quindi, e gli unici interessati erano coloro a cui avrebbe potuto essere riferito il delitto. Si ricordi che in quel periodo festivo, i ragazzi del piano di sotto erano a casa loro, nelle Marche, Laura Mezzetti a Montefiascone e la Romanelli, dal fidanzato, in Via Fonti Coperte. Le uniche presenti erano le due ragazze straniere, una era la vittima e l'altra proprio Amanda. Questo è il punto.

Un accenno alla pretesa nullità per difetto di contestazione, lasciando l'argomento al collega della Procura Generale. L'immutazione non consentita del fatto andrebbe ravvisata nel fatto che la Corte ha ritenuto che la lesione minore, quella latero cervicale destra, sarebbe stata prodotta da un coltello più piccolo e diverso rispetto a quello contestato, nonché per il fatto che in sentenza si allude alla possibile presenza di un terzo coltello (vds. p. 238

dell'appello). Orbene, lasciando per un attimo da parte il preteso terzo coltello, la contestazione parla di uccisione mediante strozzamento e shock metaemorragico con componente asfittica derivato dalla lesione più importante alla regione latero – cervicale sinistra e da altra lesione in posizione laterale destra del collo, dall'arma di cui al Reperto 36, in piena conformità con la definitiva relazione autoptica del Dr. Lalli del 12.02.2008, p. 58.

La Corte ha ritenuto difficilmente ipotizzabile che le lesioni arrecate nella zona sottomentoniera ed evidenziate dai periti del GIP siano riconducibili all'azione di un unico coltello (vds. p. 170). Ha riferito la lesione più grave e quella centrale, insieme con lo strozzamento, nel determinismo della morte, al coltello di cui al capo B) delle imputazioni (vds. pp. 171 e segg. della sentenza). Delle due modalità di condotta che hanno determinato la morte, l'utilizzo dell'arma in sequestro ha certamente provocato la lesione maggiore e decisiva. La Corte lo afferma a chiare lettere a p. 163: “ questa Corte ritiene che la morte di Meredith Kercher fu determinata dall'asfissia cagionata dalla ferita di maggiore gravità inferta al collo a seguito della quale finì anche nelle vie aeree impedendo l'attività respiratoria , situazione aggravata dalla rottura dell'osso ioide – anche questa riconducibile – anche questo riconducibile all'azione del tagliente - con conseguente dispnea” (vds. la sentenza a p. 163).

Il fatto, poi, che quella nella zona destra e altre minori possano essere state inferte con altro coltello, di ben più ridotte dimensioni, non costituisce immutazione del fatto contestato, poiché comunque la lesione più grave e

quella centrale nel determinismo della morte è stata prodotta col coltello contestato.

Quanto al preteso “terzo coltello”, si può leggere attentamente la p. 175 ma non si trova il benché minimo riferimento ad un terzo coltello. La Corte sta motivando le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che la lesione nella regione latero cervicale sinistra, la più profonda e grave e, nel farlo, afferma che neppure le conclusioni del Prof. Vinci, CT del Sollecito, in relazione all’impronta sul coprimaterasso possono spostare la decisione assunta. Si può condividere o meno quanto argomentato dalla Corte, che non è affatto sicura, tra l’altro, che le macchie sul coprimaterasso siano riconducibili ad un coltello, ma non si può dire, a giustificazione dell’eccezione, che la Corte abbia ipotizzato l’esistenza di un terzo coltello e, quindi, vi sarebbe l’eccezione nullità per difetto di contestazione.

Non vi è, pertanto, alcuna radicale trasformazione del fatto nei suoi elementi essenziali, tale da dar luogo a un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui derivi un reale pregiudizio per la difesa (Cass. pen. Sez. VI 30.07.1998 n. 8854). Tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza non vi è una incompatibilità sostanziale (vds. Cass. pen. Sez. II 23 maggio 1994 n. 5907). Tutt’al più si potrà ritenere la lesione minore riconducibile a un diverso, secondo strumento la cui esistenza è, peraltro, riferibile alla rescissione del frammento di reggiseno e, quindi, comunque esistente agli atti.

Nessuno ha, però, parlato di un “terzo coltello”. Non vi è stata nessuna modifica della dinamica del fatto rispetto a quanto contestato: pluralità di soggetti, stretta al collo e azione dapprima di compressione delle vie aeree

superiori e poi lesiva con arma da punta e da taglio. L'eccezione è, quindi, destituita di fondamento.

Punto XI. Pretesa assenza di movente.

La Corte ha ricostruito il movente, ipotizzando, in Rudi, trovatosi nella casa forse per salutare i ragazzi del piano terra, forse per la necessità del bagno o forse per incontrarsi con Amanda e Raffaele, una spinta sessuale nei confronti di Meredith che era sola in camera mentre Amanda e Raffaele, intenti a effusioni reciproche e al consumo di stupefacente nella stanza della prima, una spinta originatasi da un'atmosfera per così dire invitante e carica di suggestioni. Il rifiuto di Meredith viene sentito da Amanda e Raffaele che ne rimangono disturbati e, eccitati dalla sostanza, cominciano a fiancheggiare l'azione di Rudi. Si origina un crescendo di violenze e poi la morte della ragazza.

Sugli effetti del cannabinoide, la Corte ha richiamato le dichiarazioni del Prof. Tagliatela e soprattutto quelle del Prof. Umani Ronchi, circa l'alterazione della percezione e il venir meno dei freni inibitori (vds. la sentenza a p. 393).

Vi era, però, una situazione preesistente che la Corte ha solo sfiorato ma di cui occorre tener conto, fermo restando che si tratta di "motivi futili" espressamente previsti dal codice come circostanza aggravante del reato.

I rapporti tra le quattro coinquiline del piano superiore conoscono una chiara evoluzione nel corso del periodo trascorso insieme. All'inizio, infatti, l'assetto dei rapporti d'amicizia si struttura su base per lo più linguistica: Meredith lega di più con Amanda, più giovane delle altre e di lingua e cultura

anglosassone come la sua. Poi, successivamente, il rapporto tra Meredith e Amanda si raffreddò, nel senso che le due presero strade diverse (vds. dich. di Filomena Romanelli in data 7.02.09, p. 9 e dich. di Laura Mezzetti del 14.02.09).

Si crearono problemi di mancato rispetto dei turni di pulizia dell'appartamento da parte di Amanda (vds. le stesse dichiarazioni a p. 10). Inoltre, mentre Meredith non portava ragazzi in casa, Amanda lo faceva con una certa frequenza (vds. le stesse dichiarazioni a p. 11).

Il padre di Mez, John Kercher, nelle sue dichiarazioni del 6 giugno 09, ha riferito che la figlia solo in un paio di occasioni aveva parlato di Amanda e in termini decisamente critici: Meredith aveva confessato al padre di essere stupita che l'amica avesse allacciato una relazione con un ragazzo, appena arrivata a Perugia e di provare fastidio per il fatto che la Knox non usasse lo sciacquone e non pulisse il bagno dopo averlo usato. Analoghe confidenze di Mez sono state riferite da Butterworth Robyn Carmel che ha aggiunto il particolare di aver visto che Amanda possedeva profilattici e vibratore, Amy Frost, Purton Sophie, cioè le connazionali di Mez (vds. udienza del 13 febbraio 09).

Sia pure in termini più sfumati, come si è detto, la Corte ha tenuto conto di questo non idilliaco quadro dei rapporti Meredith – Amanda (si veda la sentenza a p. 20 e segg.).

La Corte ha, però, ritenuto che il delitto sia la risultante non già di un piano preordinato degli imputati ma di contingenze del tutto occasionali che, purtroppo, andarono a saldarsi con effetti dirompenti: improvvisa e

inaspettata consapevolezza di essere liberi da precedenti impegni quella sera, presenza, anch'essa per la Corte occasionale di Rudi in quella casa, assenza di tutte le altre coinquiline e dei ragazzi del piano sottostante.

E' vero, verissimo, ma quando, attirati dal veemente rifiuto di Mez, Amanda e Raffaele si rendono conto che Rudi sta facendo delle pesanti avances sulla ragazza inglese, lo stato "disinibito" e "alterato", causato dallo stupefacente e il pregresso quadro dei rapporti non propriamente idilliaci tra le due ragazze, Meredith e Amanda, spinge quest'ultima, che, come sempre, è spalleggiata da Raffaele, a cogliere l'occasione di costringere la coinquilina a sottostare alle pretese di Rudi, magari nella prospettiva di umiliarla, lei, Meredith, che era così severa verso Amanda.

Erano soli quella sera, nessuno avrebbe potuto aiutare Mez e l'accasione appariva troppo eccitante per non essere sperimentata (vds. la sentenza a p. 393). E vi è da immaginare che la violenta e disperata reazione di Mez accrebbe progressivamente la rabbia dei due, soprattutto di Amanda e abbia rinfocolato i dissidi che esistevano tra di loro, prevalentemente proprio per la "disinvoltura" che Amanda mostrava con i ragazzi di fronte alla più formale Meredith.

Questo è quanto la Corte ha voluto dire e questo è quanto appare con ogni probabilità essersi verificato.

La Corte non ha condannato i due ragazzi per lo stile di vita da essi condotto, per il consumo di "oppiacei" o per la lettura di umetti o la visione di films erotici, li ha condannati per le azioni commesse. Ha solo detto che la genesi di tale condotta andava ricercata in un complesso di circostanze del

tutto occasionali, su un “terreno predisponente”, costituito da certe abitudini, come quelle riportate.

Lo stesso appellante richiama, poi, quella giurisprudenza di legittimità (vds. da ultimo, Cass. pen. Sez. I 12.02.2009 n. 11807) che ritiene non necessario e non essenziale un puntuale accertamento del movente quando la responsabilità dell'imputato sia comunque certa sulla base di “elementi indiziari univoci stringenti” (vds. appello a p. 249). Ed è proprio questa la situazione del presente processo.

In conclusione: i due soggetti vivono nella forte promiscuità dell'ambiente studentesco di una piccola città e fanno uso di cannabinoidi;

sono dediti alla lettura di fumetti, caratterizzati da una evidentissima combinazione di sesso e di violenza il Sollecito anche alla visione di films dal contenuto sessuale addirittura di tipo “animalistico”;

il carattere, che viene evidenziato dalle “stravaganze” a cui la coppia si abbandona durante gli interrogatori della Polizia e le prime indagini, depone per un atteggiamento di particolare insensibilità non solo verso la vittima ma anche verso il dolore provato dalle connazionali della stessa e dalle coinquiline italiane;

emerge inoltre, specie in Amanda, una estrema curiosità e tendenza alla “sperimentazione” di esperienze sempre nuove e coinvolgenti;

è innegabile che esistesse una certa tensione nel rapporto tra Meredith e Amanda per via della “disinvoltura” di quest'ultima nel ricevere ragazzi o di certe sue abitudini quotidiane, descritte da Meredith al padre;

quella sera, per un complesso di circostanze, i due si ritrovarono

improvvisamente liberi da impegni;

nella casa di Via della Pergola, in quel ponte festivo, c'erano solo Meredith e Amanda;

per ultimo, entrambi i ragazzi, Rudi e Raffaele, provavano una forte attrazione verso Amanda ed erano, quindi, portati a compiacerla in tutto.

Sulla base di tutte queste premesse, l'idea dei due imputati di approfittare della situazione per spalleggiare Rudi appariva come “un eccitante particolare che, pur non previsto, andava sperimentato”. Poi, postisi per questa china pericolosissima e irritati dal fermo rifiuto di Meredith, si è innescato il processo di *violenza ingravescente*.

Punto XII. Secondo l'appellante, la Corte avrebbe dovuto assolverlo per mancanza di prova della responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Secondo l'appellante il sillogismo giudiziario affonda le sue radici “su dubbie presunzioni, meri sospetti e una congerie di ipotesi destituite di ogni rilievo” (vds. l'appello a p. 253). Più in dettaglio, l'incertezza della decisione si ricollega alla “radicale assenza del movente”, “improvvisa “materializzazione” di una seconda arma”, assenza di testimoni che abbiano visto i tre entrare nella casa, assoluta non conoscenza tra Raffaele e Rudi, “inattendibilità dei testi “portanti”, “dinamica omicidiaria basata su circostanze prive della necessaria consistenza oggettiva e frutto, secondo la sentenza, di “*contingenze meramente casuali*” (vds. l'appello a p. 253).

Tutte queste “censure” sono state già trattate e ne è stata evidenziata l'infondatezza ma è necessario ribadirla.

Movente. Si è trattato di un delitto originatosi da una serie di coincidenze

irripetibili e da un “humus” predisponente. Non vi è stata premeditazione e il delitto è la risultante di una violenza crescente. E, d'altra parte, numerosi ed univoci sono gli elementi che la Corte ha individuato per fondare la responsabilità del Sollecito (e della Knox).

L'arma determinante ai fini della produzione della morte è il coltello di cui al rep. 36 e tale è sempre stato sin dalla sua scoperta, ma, sin dalla fase delle indagini, la tipologia delle lesioni faceva pensare ad un secondo coltello che, comunque, è ben presente agli atti come strumento utilizzato nel taglio del frammento di reggiseno. Non si vede come un tale secondo coltello possa infirmare il ruolo determinante del primo e più grande coltello. Ce ne era anche un altro, più piccolo. E allora ? Che differenza fa specie in relazione al Sollecito se quello più grande era proprio il suo ?

Poter disporre di testimoni circa l'ingresso degli assassini in una casa e, magari, di una telecamera interna che riprenda tutte le fasi di un omicidio, sarebbe certamente augurabile in ogni delitto, ma appare decisamente irrealistico.

Generalmente testi del genere mancano, ma c'era comunque un teste che ha visto i due sino alle soglie dell'ora del delitto a una trentina di metri dal luogo dello stesso e questo nonostante i due abbiano affermato che quella notte se ne stavano nella, peraltro non lontana, casa dell'appellante.

Rudi e Raffaele non si conoscevano ? Intanto abitavano a poche decine di metri l'uno dall'altro e frequentavano Via della Pergola. Poi entrambi conoscevano bene Amanda.

Sulla “inattendibilità dei testi “portanti”, si richiamano le precedenti

considerazioni. I testi erano attendibilissimi e nel loro racconto non vi sono sbavature. I testi che sono stati ritenuti inattendibili la Corte non li ha considerati.

Perché i testi “portanti” sarebbero inattendibili ? L’appellante non lo spiega. I testi “portanti” non avevano alcun interesse nel processo, né rapporti con gli imputati o la persona offesa. Hanno reso dichiarazioni coerenti e in linea con il complesso delle risultanze ed eventuali inesattezze di dettaglio, ad esempio, sull’orario preciso, al minuto, in cui possano aver visto o non visto o sulla sequenza cronologica dell’eco mediatica della vicenda, lungi dall’infirmare le dichiarazioni, le rendono ancora più attendibili perché più sincere e verosimili. E il giudizio sulla coerenza e sulla non contraddittorietà dev’essere formulata sulla sostanza e non sui particolari minuti su cui il teste non può non essere più o meno impreciso. Quando la Signora Capezzali, ad esempio, s’è coricata quella sera, non aveva alcun motivo per accertarsi con precisione l’ora del suo ritirarsi per il riposo notturno e quando la signora s’è alzata, come faceva tutte le sere, non aveva alcun motivo per guardare l’orologio. Meno che mai lo aveva quando ha udito quell’utlo terribile che le risuonava ancora alle orecchie persino nel corso della sua escussione dibattimentale. Sarebbe proprio altamente sospetta, invece, una precisione al minuto su tali orari e lo stesso vale per il *clochard* Curatolo, tanto per citare l’altro teste “portante”.

Le occupazioni in cui i due erano immersi erano le solite della loro giornata. Non era successo nulla di strano (a parte il grido per la Capezzali) e i due non avevano motivo di memorizzare i particolari.

Proprio per questo la loro testimonianza è così genuina.

Il fatto che la dinamica omicidiaria sia priva della necessaria consistenza oggettiva vuol dire che la ricostruzione della stessa è stata formulata, partendo in particolare dalle risultanze medico – legali e cercando di “leggerle” ai fini della ricostruzione dei movimenti degli uccisori e della vittima.

Non c’era una telecamera che filmava la dinamica del delitto, come non c’è in quasi tutti i delitti ed è chiaro che la dinamica va ricostruita partendo da tutti i dati certi disponibili.

Il fatto, poi, che la dinamica sia frutto di “*contingenze meramente casuali*” è del tutto neutro ai fini della dinamica stessa. Cosa significa ? Il delitto è la risultanza di coincidenze occasionali. E allora ? Cosa rileva questo ai fini della ricostruzione del delitto ? Questo fatto rileva, invece, ai fini della genesi dell’impulso omicidiario che nasce in questo modo, ma la dinamica del delitto segue alla genesi ed è indipendente dall’occasione del delitto stesso.

Quanto alle pretese incertezza circa il reperto 36, cioè il grosso coltello responsabile della lesione fatale, dimentica l’appellante quanto la Corte ha affermato alle pp. 282, 283 e 284 della sentenza circa l’impossibilità che possa essersi verificata qualsivoglia contaminazione, non solo in relazione alle modalità di sequestro del coltello, della sua conservazione e del suo inoltro alla Polizia Scientifica (per come descritte dall’Isp. Finzi e dal Sov. Gubbiotti) ma anche perché il coltello stesso non era stato mai portato nella casa di Via della Pergola in quella breve settimana che precedette il delitto e nella quale iniziò la conoscenza e il rapporto tra il Sollecito e la Knox.

Né possibilità di contaminazione se non, per mera ipotesi, con materiale

biologico dello stesso Sollecito presente nella stanza del delitto, può ammettersi per il cosiddetto “gancetto” del reggiseno.

Ma la pretesa contaminazione costituisce una astratta possibilità in ogni analisi della Polizia Scientifica e non vale sostenere la possibilità di tale evenienza. Bisogna provarla, l’onere fa carico alla difesa che, però, questa prova non l’ha potuta dare. Vi è di più, l’organo del Pubblico Ministero ha dimostrato o la concreta impossibilità di una contaminazione, come nel caso del coltello o, comunque, la irrilevanza della stessa, per il gancetto perché se vi fosse stata la pretesa contaminazione avrebbe confermato la presenza del Sollecito nella stanza del delitto.

L’appellante si dilunga, poi, in disamine della giurisprudenza in materia di processo indiziario del tutto astratte e irrilevanti perché le “censure” circa l’incertezza del quadro probatorio, ai fini della pronuncia di responsabilità penale si fonda sui riferimenti concreti testè illustrati dei quali si è dimostrata l’infondatezza.

Punto XIII. Preteso errore circa l’aggravante della violenza sessuale. Secondo l’appellante, sarebbe la stessa sequenza omicidiaria ricostruita dalla Corte ad escludere un qualsiasi ruolo degli imputati nell’azione di violenza di Rudi e ciò per quelli che la difesa Sollecito chiama “*steps*” e che sono i seguenti: nessuno ha visto i tre entrare nella casa; Amanda e Raffaele si sarebbero portati nella camera della prima per stare in intimità; Rudi, uscito dal bagno, sollecitato da un’atmosfera “predisponente”, avrebbe deciso l’“approccio” con Meredith e si sarebbe portato nella stanza di quest’ultima o di sua iniziativa (come ritiene la Corte) o perché invitato da Amanda e da

Sollecito; la reazione di Meredith “disturbò” i due imputati che si portano nella camera di Meredith per spalleggiare Rudi. Vi è, poi, un ulteriore elemento e cioè la solita mancanza di conoscenza tra Sollecito e Rudi.

L’appellante non aggiunge, ovviamente, il fatto che la Corte, dopo aver affermato a p. 392 della sentenza una circostanza assolutamente scontata e cioè che l’assumere decisioni circa le proprie azioni anche criminose, la “scelta di male” di cui parla il giudice di prime cure, rientra nella libertà di scelta che è un dato incontestabile dell’essere umano ed è il presupposto perché una certa azione venga imputata all’agente, dopo aver affermato questo principio, la Corte afferma che tale scelta “ di male” iniziò col consumo di sostanze stupefacenti e tale consumo, di cannabinoidi, è risultato, dalle dichiarazioni del Prof. Tagliatela e del Prof. Cingolani, avere effetti alterativi della percezione e della capacità cognitiva, oltreché depressiva sui freni inibitori (vds. la sentenza a p. 393).

Nel passaggio dell’atto d’appello relativo a tale punto, abbiamo inutilmente cercato un sia pur minimo accenno al consumo di stupefacente ma la fatica è stata vana ed è chiaro che non tener conto di un elemento che la Corte ha ritenuto così importante nel determinismo del delitto, costituisce un errore gravissimo, tale da inficiare anche la presente censura alla decisione della Corte.

D’altra parte, neppure ricorrendo ai soli elementi richiamati dall’appellante potrebbe pervenirsi ad escludere il concorso degli attuali imputati anche nella violenza sessuale: il fatto che i tre non siano stati visti entrare nella casa non inficia proprio alcunché perché, dalle risultanze complessive dell’istruttoria

dibattimentale, i tre in quella casa ci sono stati la notte del delitto. Rudi lo ha confessato ed ha tirato in ballo altri due giovani, una delle quali era certamente Amanda, mentre i due, a tacere delle tracce biologiche e delle impronte lasciate, sono stati visti da un testimone, il Curatolo, sino a poco prima l'ora del delitto, a una ventina di metri, più o meno, dalla casa.

L'intimità tra i due imputati nella camera di Amanda, la sollecitazione sessuale di Rudi, il rifiuto veemente frapposto da Mez e la reazione di "disturbo" dei due imputati delineano un quadro del tutto verosimile, soprattutto se si tiene conto della più volte ricordata promiscuità che contraddistingueva quell'ambiente studentesco e il tutto assume una connotazione perfettamente comprensibile alla luce del consumo di sostanze stupefacenti con gli effetti che si sono testè descritti.

Forse Sollecito non aveva una pregressa conoscenza di Rudi, ma certamente vi era un elemento che li univa, vale a dire Amanda che conosceva bene entrambi e i due ragazzi erano attratti dalla ragazza di Seattle ed erano desiderosi di compiacerla.

Punto XIV. Pretesa insussistenza dei reati di porto ingiustificato di coltello, di simulazione di reato e del furto dei telefoni cellulari.

Quanto al porto ingiustificato del coltello di cui al Rep. 36, ancora l'appellante insiste su una pretesa incompatibilità del coltello con la lesione più grave, quando tutti i periti, il Dr. Lalli e i CC.TT. della Procura ne hanno invece sostenuto la "non incompatibilità", cioè la compatibilità.

Le tracce biologiche sono estremamente significative, una, quella di Amanda nel punto in cui la mano dell'impugnante si spinge sino al fermo

dell'impugnatura, a protezione della mano dalla lama, l'altra, quella di Meredith, nella parte terminale della lama.

Le modalità di prelievo e di conservazione escludono qualsivoglia contaminazione, come s'è visto.

Ed è un'arma che non era stata mai portata a Via della Pergola in quella breve settimana prima del 2 novembre, in cui Sollecito aveva conosciuto la Knox.

D'altra parte, è nota l'abitudine del Sollecito di portare sempre coltelli con sé. E' del tutto verosimile che abbia indotto anche Amanda a portarsi un coltello dietro, soprattutto per motivi di sicurezza, visto che l'area cittadina dove insistevano le due abitazioni era ai margini di un'area boschiva, quella del Bulagaio, con abitazioni solo sparse e a distanza.

Quanto alla simulazione, si è visto che la stessa è indiscutibile e si richiamano tutte le precedenti considerazioni e non può che ricondursi ai due imputati, visto che Rudi, nel suo colloquio telefonico con l'amico Benedetti, confessa che, sinché c'è stato lui in quella casa, non vi erano vetri rotti o pietre ed è evidente che l'operazione è stata posta in essere dagli altri due imputati, in particolare da chi aveva tutto l'interesse a farlo, cioè da Amanda, coinquilina in quell'appartamento (e unica con la vittima in quel "ponte festivo") e da Raffaele che stava sempre dietro ad Amanda ed era sempre partecipe di quello che lei faceva. E il comportamento tenuto dai due la mattina dopo era volto proprio a proseguire nella simulazione e a ritardare la scoperta del cadavere.

Il furto dei cellulari la Corte lo ha spiegato diffusamente a p. 412 e lo ha

ravvisato nella necessità di evitare che lo squillo derivante da chiamate, rimaste senza risposta, potesse essere captato dalle orecchie di persone che avrebbero potuto portarsi quella notte in Via della Pergola, come le coinquiline italiane o il “fidanzato” di Mez, Silenzi che avrebbero potuto insospettirsi della mancata risposta.

Punto XV. In subordine, riduzione della pena inflitta per l’omicidio. Non se ne comprende il motivo e si richiama, in proposito, l’appello del Pubblico Ministero.

Nella presente vicenda processuale, andava riconosciuta l’aggravante dei futili motivi e andavano escluse le generiche.

Non solo la pena, quindi, non deve essere ridotta, ma dev’essere inasprita con l’accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero.

Punto XVI. Sospensione dell’esecuzione delle provvisionali.

A contrario, si osserva che non basta invocare il pregiudizio economico che deriverebbe dall’esecuzione della provvisoria.

Occorre in primis il *fumus boni juris*, da ritenere presupposto di quei “gravi motivi” che sono oggi sufficienti per la sospensione, in forza della sentenza n. 353 del 1994 della Corte Costituzionale. Ma si è visto che un tale *fumus* non vi sia.

APPELLO KNOX.

Motivo III). Pretesa violazione dell’art. 192, commi primo e secondo c.p.p. e 533, comma primo c.p.p.

Al di là delle affermazioni di principio, l’appellante, a sostegno di tale

censura, individua i seguenti punti:

- a) Le modalità, il movente e le causali dell'omicidio. Sarebbero state ricostruite in modi differenti dal PM, dal GUP e, in ultimo, dalla Corte d'Assise, nella decisione impugnata. Ma quello che conta è quest'ultima perché l'appello investe solo ed esclusivamente la sentenza, non il processo attraverso il quale il Pubblico Ministero, approfonditi gli atti d'indagine, giunge a formulare il quadro definitivo e neppure il decreto che dispone il giudizio del GUP, decreto che non contiene l'illustrazione della dinamica e del movente del delitto. Né possono invocarsi, a tal fine, provvedimenti del GUP che non hanno finalità decisorie complessive nel merito ma che attengono ad aspetti particolari, come, ad esempio, quello relativo alla libertà personale. In particolare, dall'istruttoria dibattimentale e in particolare dalla deposizione di Antonio Curatolo, è emerso che i due imputati, dalle 21 circa alle 23,30 circa ed oltre, erano in Via della Pergola e non nell'abitazione del Sollecito, come da loro sostenuto, in maniera peraltro contraddittoria.
- b) Su tale punto, l'appellante fa affermazioni prive della benché minima motivazione. Non spiega, cioè, perché gli indizi, ancorché trattati lungamente dal Giudice di prime cure, siano incerti. Lo afferma e basta e il discorso è, pertanto, totalmente sfornito di rilevanza.
- c) La sentenza lascerebbe irrisolti aspetti fondamentali, quali: *difetterebbe il riscontro probatorio della presenza della Knox nella stanza del crimine né che fosse l'autrice del delitto*: ma è la Knox stessa che si è

posta, sin dal mattino del 6 novembre 07, nel luogo del delitto. L'arma del delitto reca il profilo genetico della Knox nell'impugnatura e quello della vittima nella lama. La Knox era a conoscenza dei particolari della punto esatto in cui fu uccisa Meredith che ciò presuppone la sua presenza nel luogo del delitto. La Knox (e il Sollecito) ha cercato di ritardare il più possibile la scoperta del cadavere soprattutto affermando, contro la realtà, che fosse normale che Mez si chiudesse a chiave in camera. *Non sarebbe ragionevole la prospettazione di due delitti nella scena omicidiaria*: cosa significa ? Vi è una evidente contraddizione, sul punto, tra i due appelli. Cosa vuol dire l'appellante ? Che l'unico coltello era quello n. 36 ? Se è così, non si vede a cosa possa giovare alla Knox, ma il discorso non cambierebbe se, accanto al coltello sequestrato, usato dalla Knox, ne fosse stato usato un altro dal Sollecito. Che differenza fa ? *Non sarebbe ragionevole il trasporto del coltello*: il coltello c'era nella stanza del delitto, era di Sollecito, non era mai stato portato nella casa di Via della Pergola né Meredith era mai stata a casa del Sollecito, nella settimana precedente, cioè nell'unico periodo di tempo in cui poteva essere accaduto, visto che i due imputati si conoscevano da circa una settimana. *Non vi sarebbero riscontri alla conoscenza tra Rudi e Sollecito*. Premesso che i due abitavano a poche decine di metri di distanza ed anche prescindendo dalle testimonianze del Kokomani e, soprattutto, del Gioffredi, i due avevano un significativo punto d'incontro: proprio Amanda Knox che conosceva da pochi giorni il Sollecito e da un periodo maggiore il Guede. Né è

essenziale alla figura del concorso di persone la previa conoscenza del concorrente. *Radicale inverosimiglianza del concorso della Knox nella violenza sessuale.* Perché sarebbe inverosimile l'appellante non lo spiega, limitandosi alla considerazione che la Knox non ne avrebbe avuto interesse, visto che Mez era sua amica e coinquilina. Il discorso dovrebbe valere *in primis* per l'omicidio, ma il rapporto di coabitazione non esclude affatto la possibilità che si commettano delitti in danno del coabitante, anzi spesso tale situazione è occasione di attriti, anche gravi e, in prospettiva, di delitti

Motivo IV. Erronea e carente motivazione di struttura di reato complesso plurisoggettivo. Il motivo d'appello è decisamente ermetico, ma sostanzialmente si focalizza sulla personalità della Knox e sull'impulso all'azione omicidiaria, posti in relazione al concorso di persone nel reato.

Sulla personalità dell'imputata l'appellante richiama le solite affermazioni indimostrate sulla "vivacità e positività" della ragazza di Seattle e richiama il fatto che la Corte l'abbia ritenuta suscettibile della concessione delle attenuanti generiche, quasi che la concessione delle stesse fosse incompatibile con l'affermazione della sua responsabilità penale per i reati per cui si procede.

Orbene, la Procura ha impugnato sul punto, cioè sulla concessione delle attenuanti generiche (e sulla esclusione dell'aggravante dei futili motivi), la sentenza della Corte d'Assise e, in questa sede, non si può non richiamare, in proposito, l'appello proposto dall'ufficio del Pubblico Ministero, come la condanna riportata dalla Knox a 269 dollari da parte della Corte Municipale

di Seattle, la gravissima attività calunniosa **posta in essere dalla Knox la mattina del 6 novembre contro Diya Lumumba e mantenuta nonostante la carcerazione del suo innocente datore di lavoro**, l'atteggiamento stravagante e del tutto incompatibile con il dolore per la perdita di una ragazza di cui si affermava amica dimostrato dalla Knox in Questura (con la "spaccata" e la "ruota"), per non parlare del tono sprezzante con cui la Knox rispondeva alle osservazioni delle connazionali di Meredith, queste sì commosse e turbate per la perdita di quest'ultima e per le sofferenze che la stessa avrebbe subito.

Ma, prescindendo per un attimo dall'appello del Pubblico Ministero, non si comprende veramente come la riconosciuta (dalla Corte) esistenza di motivi per la concessione delle generiche debba essere ritenuta incompatibile con la commissione di un omicidio. Troppe volte la cronaca giudiziaria ci pone di fronte personaggi apparentemente ineccepibili ma che vengono accusati e condannati per omicidio, specie quando manchi la premeditazione e si tratti, come nella presente vicenda, di un fatto occasionale.

La Knox e il Sollecito non erano a casa di quest'ultimo dalle 21 sino a oltre le 23,30 del primo novembre, ma in Via della Pergola, a poche decine di metri dalla casa del delitto. Il coltello stava a casa del Sollecito e da lì è stato portato in Via della Pergola perché reca le tracce genetiche dell'imputata (nell'impugnatura, anzi nel punto dove si fa forza) e della vittima (nella lama) ma quest'ultimo profilo genetico doveva essere stato lasciato quella notte perché Mez non era mai stata a casa del Sollecito in quei sette giorni circa in cui la coinquilina di Seattle e il ragazzo di Giovinazzo si erano

conosciuti e si frequentavano, né quel coltello era stato mai portato in quegli stessi sette giorni a Via della Pergola.

Non si comprende perché mai l'appellante consideri illazioni il fatto che in una città universitaria, due giovani, per di più abitanti a poca distanza l'uno dall'altro, possano conoscersi senza formalità.

Non vi sono state variazioni della causale del delitto. Vi è stato un naturalissimo approfondimento, da parte della Procura, nel corso delle indagini, di aspetti che potevano aver concorso alla spinta al delitto, pur in un contesto sempre di natura erotica, ma la Corte non poteva aver cambiato giudizio: la Corte si è espressa nella sentenza, una volta per tutte. E' strano che certi concetti debbano essere sottolineati, perché si tratta di circostanze lapalissiane.

Quanto all'affermazione secondo cui la "violenza omicidiaria" debba necessariamente ricondursi ad una struttura "gravemente paranoide", si tratta di una mera opinione che non interessa minimamente questo processo e che comporterebbe, tra l'altro, la necessità di ipotizzare un perturbamento psichico in ogni autore di omicidio, ma è evidente che non è così.

Motivo V. Erronea valutazione del reperto 36 e istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con assunzione di perizia ex art. 603 c.p.p.

Prova circostanziale. Qui l'appellante cerca di dimostrare come il coltello in sequestro non sia l'arma del delitto. Per sostenere questo assunto, l'appellante sottolinea il fatto che, essendo stata esclusa la premeditazione ed essendosi trattato di un delitto d'impeto, una reazione di questo tipo avrebbe dovuto essere realizzata con un'arma di facile e pronta reperibilità. Ma questo

renderebbe inverosimile l'utilizzazione di un coltello come quello in sequestro poiché il coltello non era a disposizione degli autori dell'omicidio ma si trovava, invece, in un luogo diverso, nella casa di Corso Garibaldi. L'appellante aggiunge poi che è inverosimile la spiegazione data dalla Corte circa il motivo della presenza del coltello in Via della Pergola: sarebbe stato il Sollecito, solito a portare con sé dei coltelli, a consigliare ad Amanda di portarsi il coltello a fini di sicurezza e, per questo, Amanda l'avrebbe riposto nella grande borsa che Amanda aveva in casa, come riferito dalla Romanelli. Secondo l'appellante, il ricorso alla massima d'esperienza nel caso di specie sarebbe ingiustificato e fuorviante, anche perché la borsa di Amanda era in realtà una borsa di stoffa (vds. appello a p. 34). Per la Corte, inoltre, secondo l'appellante, il coltello di cui al reperto 36 fu impiegato "a mero scopo di minaccia" (vds. p. 35), mentre una delle lesioni della vittima sarebbe stata prodotta con un diverso coltello di ridotte dimensioni: questo ulteriore elemento renderebbe assolutamente inverosimile la presenza del coltello nell'abitazione di Via della Pergola sarebbe la contraddizione riscontrabile tra l'affermazione del Giudice di prime cure, secondo cui, da un lato il coltello non era mai stato in Via della Pergola e quella secondo cui il coltello vi fosse invece quella notte perché Amanda era solita portarlo con sé nella propria borsa (vds. appello a p. 35)

Vi era, quindi, un'insanabile contraddizione in queste due affermazioni della Corte.

Orbene, le cose non stanno affatto così. Come è sempre accaduto negli elaborati difensivi degli imputati, anche qui vi è l'estrapolazione di passi

della sentenza isolati dal contesto nel quale sono contenuti e, a monte, il tentativo di negare un fatto, attraverso la (afferмата) implausibilità della spiegazione addotta, circa i motivi del fatto stesso.

La Corte ha detto con estrema chiarezza che il coltello di cui al reperto 36 fu utilizzato per procurare a Meredith la lesione più grave (vds. ad esempio pp. 170 e 174 della sentenza, proprio in fondo alla pagina). Con ciò, evidentemente, ha ritenuto che il coltello vi fosse in Via della Pergola quella notte e vi fosse stato portato dall'abitazione del Sollecito dove si trovava.

Su questo coltello sono state rinvenute tracce biologiche importantissimi in punti decisivi: quella della Knox nell'impugnatura, anzi proprio nel punto dove forza la mano che impugni il coltello e quella di Mez nella parte terminale della lama.

Tali elementi rendono evidente che quel coltello fu portato da casa del Sollecito a Via della Pergola con certezza la notte del delitto e che fu utilizzato per procurare alla Kercher la lesione più grave. E che quel coltello fosse impugnato dalla Knox e fosse stato utilizzato contro Meredith lo dimostra proprio la localizzazione dei profili genetici dell'imputata e della vittima. Quanto alla prima, la Corte ha messo bene in evidenza come la presenza del profilo genetico della Knox nella parte terminale dell'impugnatura, laddove il manico stesso ha come un rialzo protettivo per evitare alle dita di scivolare nella lama che si trova proprio immediatamente sotto quella sorta di protezione, sia ragionevolmente spiegabile col fatto che la traccia fu lasciata in un contesto di inclinazione del coltello e di violenta spinta della mano tanto da provocarne lo scivolamento in quell'ultima

protezione e, quindi, il residuo genetico. Una normale impugnazione del coltello in posizione orizzontale al piano d'appoggio e in assenza di spinta, come sarebbe accaduto se il coltello fosse stato utilizzato, ad esempio, per motivi di tipo culinario o comunque per necessità domestiche, non avrebbe lasciato quel profilo in quel punto.

Queste cose la Corte le ha dette chiaramente a p. 404.

Quanto all'ubicazione del profilo di Meredith nella lama e, per di più, nella parte prossima alla punta, non vi è bisogno di soffermarsi sul significato di tale ubicazione della traccia, specie se si considera quanto precisato a proposito del reperto dell'imputata.

Né è possibile sostenere che quel profilo genetico fosse stato lasciato da Mez nella casa del Sollecito, evidentemente in una situazione non normale, perché non si lascia il profilo genetico sulla lama di un coltello, per di più vicino alla punta, se non vi è una significativa pressione di materiale biologico sulla lama stessa: nel caso meno drammatico che si possa immaginare vi è, in ogni caso, se non una ferita, un'energico struscio delle dita o della mano sulla lama stessa.

Ma Mez, in quella sola settimana, non vi era mai andata nella casa del Sollecito.

Non va, infatti, dimenticato un particolare troppo spesso obliato: Raffaele e Amanda si sono conosciuti una settimana prima del delitto. Solo una settimana.

La Corte è pervenuta alle sue conclusioni partendo da questi punti fermi.

E non è cercando di mettere in discussione i motivi indicati dal Giudice di

prime cure come quelli che possono spiegare il perché Raffaele affidò quel coltello alla Knox che si può contestare quei punti fermi di fatto.

Nel passo richiamato, la Corte cerca di dare una spiegazione plausibile ad un fatto che ha giustamente considerato come certo e ha formulato l'ipotesi che in una o più di quelle notti di quella settimana, il Sollecito avesse convinto la ragazza di Seattle a portare con sé il coltello con finalità di difesa. Ma questo non significa sostenere che il coltello fosse stato lasciato nella casa di Via della Pergola. Se la finalità era quella difensiva, quel coltello doveva servire ad Amanda negli spostamenti in quelle zone sì centrali ma anche prossime all'area boscosa del Bulagaio, zone frequentate da spacciatori e, di certo, non tranquille per una giovane ragazza straniera. Ma serviva a questo, non ad essere utilizzato nella casa di Via della Pergola.

Quanto ai rilievi medico – legali sul punto, l'appellante eccepisce l'incompatibilità del coltello di cui al Rep. 36 con quello utilizzato per uccidere Meredith.

Secondo l'appellante, la Corte aveva errato nell'attribuire “aprioristica certezza” (così a p. 36 dell'atto d'appello) ad una circostanza, quale la compatibilità dell'oggetto con la lesione maggiore, compatibilità che il dibattimento avrebbe dimostrato come tutt'altro che certa.

Secondo l'appellante, la Corte sarebbe pervenuta a tale conclusione solo dopo il rinvenimento della traccia di Meredith nella lama. La Corte, inoltre, inspiegabilmente sarebbe pervenuta alla conclusione che gli oggetti da punta e da taglio utilizzati sarebbero stati due.

L'appellante si è soffermato, in particolare, sulle dichiarazioni del Prof.

Mauro Bacci, uno dei CC.TT. della Procura, esaminato all'udienza del 4.04.09), secondo cui, mentre la lesione più grave a sinistra è compatibile col coltello di cui al rep. 36, la lesività nell'ambito latero cervicale destra sarebbe riconducibile ad un diverso oggetto. Il CT Prof. Bacci avrebbe anche aggiunto che un coltello più piccolo potrebbe essere compatibile anche con la lesione più grave a sinistra.

Da questa affermazione, l'appellante deduce che il Prof. Bacci, CT del PM, avrebbe condiviso le conclusioni del Prof. Torre e, quindi, la Corte avrebbe tratto le sue conclusioni senza il conforto sicuro nemmeno del principale dei CC.TT. del PM, posto che i periti hanno detto che la lesività maggiore è *non incompatibile* col coltello di cui al rep. 36.

Si tratta, invece, di un'affermazione gravemente distonica rispetto non solo a tutte le risultanze ma alle stesse affermazioni del Prof. Bacci.

Il Prof. Bacci ha sottolineato non la “non incompatibilità”, ma la netta “compatibilità” tra il coltello di cui al rep. 36 e la lesione più grave: basta rileggere le affermazioni del CT della Procura, ad esempio, a p. 13 del p.v. di udienza del 18.04.09) e, soprattutto, a p. 14 dove il CT definisce “assolutamente” compatibile la lesione più grave con il coltello di cui al rep. 36.

Circa, invece, l'altra lesione, a destra, il Prof. Bacci, pur sottolineando che “qualche elemento di compatibilità c'è” (vds. p. 13 dello stesso verbale), conclude poi in senso negativo. E questo è esattamente quello che ha affermato la Corte di primo grado, in piena aderenza alle risultanze processuali, soffermandosi a lungo sulla questione (si veda la sentenza

appellata alle pp. da 167 a 175 e anche più oltre, alle pp. 201, 402 – 404).

La Corte, concludendo sul punto, proprio nella penultima frase della p. 174, ha ritenuto “inaccoglibile” la tesi della incompatibilità tra la lesione più grave e il coltello rep. 36.

Né vale invocare l’espressione utilizzata dai periti in quello che può considerarsi un eccesso di cautela lessicale tipico dell’ambito di cognizione medico – legale che non può quasi mai individuare un oggetto come quello che ha esattamente prodotto quella certa lesione, ma può soltanto esprimersi in termini di compatibilità (o non incompatibilità) e incompatibilità: si veda, sul punto, quanto affermato dal Prof. Bacci secondo cui è molto difficile operare un’attribuzione certa di uno strumento alla lesione, come, d’altra parte, anche escludere che quel certo strumento possa essere stato utilizzato e questo perché la lesività dipende da una molteplicità di fattori (vds. le dich. del Prof. Bacci in data 18.04.2009, alle pp. 11 e 12).

Appellarsi, quindi, alla cautela lessicale medico – legale per mettere in dubbio la compatibilità del reperto è, pertanto, del tutto ingiustificato e, ovviamente, la conclusione circa la compatibilità è ulteriormente rafforzata dai reperti genetici dell’imputata e della vittima, presenti nel coltello e, soprattutto, dall’ubicazione degli stessi.

La Corte, secondo l’appellante, invece di argomentare circa l’identità dell’oggetto in sequestro con quello che aveva ucciso Meredith, si era limitata a confutare le osservazioni difensive circa la pretesa incompatibilità dell’arma. E, a tal proposito, l’appellante, secondo un’abitudine ormai ben conosciuta, estrapola un passaggio della motivazione con cui il giudice di

prime cure confuta l'argomento, utilizzato dai CC.TT delle difese, avrebbe osservato: “ un aggressore animato dall'intento di uccidere....”, richiamando in maniera non precisa il passaggio della sentenza che, a proposito delle due incisure dell'epiglottide, osserva: “ Le due incisure dell'epiglottide non si ritiene stiano a significare il comportamento di chi, animato dall'intento di uccidere, reitera i colpi, estraendo il coltello dalla ferita e tornando nuovamente a colpire.....Una tale ricostruzione non dà ragione, si ritiene, del perché il colpo sarebbe stato portato nello stesso punto: se tale motivo lo si vuole ancorare all'intento omicidiario ed alla constatazione che la morte non si era ancora verificata, il colpiteore avrebbe dovuto dirigere il colpo verso altra regione corporea anziché insistere in quella che, attinta, si era rivelata inidonea”. La Corte poi aggiunge: “sotto diverso profilo, appare difficile immaginare che il coltello, estratto, possa essere finito nella medesima ferita già procurata e che doveva essere già coperta di sangue e da questo nascosta” (vds. la sentenza, a p. 171).

E' proprio l'impossibilità che i colpi successivi siano finiti esattamente nello stesso punto attinto dal primo l'elemento considerato fondamentale dalla Corte per ritenere inattendibile la ricostruzione difensiva che postula la reiterazione dei colpi nello stesso punto e la completa immersione della lama che non avrebbe potuto essere quella, molto più lunga del tramite, del coltello in sequestro.

L'appellante estrapola e mutila il passaggio della sentenza e censura il riferimento più significativo di cui non v'è traccia nel richiamo letterale del passaggio (si veda l'appello a p. 48) e il motivo prosegue, baipassando

disinvoltamente questo punto fondamentale e attingendo alla questione del dolo eventuale, ipotizzato dalla Corte proprio per spiegare, insieme a tutte le circostanze della vicenda e ai disperati movimenti di resistenza della vittima, un tale atteggiamento psicologico degli imputati che, lo si consideri come si vuole, è, in ogni caso, un dolo omicidiario.

L'appellante sottolinea, poi, la pretesa impossibilità che l'arma avrebbe arrestato la sua corsa, nel corso della reiterazione dei colpi, sempre alla stessa distanza di 8 cm. Oltre a ignorare letteralmente il fatto che appare inverosimile una reiterazione dei colpi che finiscano nello stesso punto, l'appellante non prende in considerazione quanto affermato dalla Corte a proposito del limitato movimento di allontanamento della vittima dal coltetto e al successivo e opposto movimento di riavvicinamento operato dagli aggressori, nel corso della disperata resistenza di Meredith: il giudice di prime cure descrive la dinamica nella seconda metà della p. 171 della sentenza, ma l'appellante non confuta seriamente questa ricostruzione, limitandosi a ritenerla "disancorata da prove o leggi scientifiche", ma con questo si limita ad un'affermazione apodittica e non offre motivi a sostegno dell'appello.

All'appellante, infine, non appare verosimile che non vi sia stata una rilevante violenza nel colpo e, quindi, un intento omicidiario di tipo solo indiretto, come se il dolo omicidiario dovesse essere esclusivamente diretto e si dovesse, quindi, necessariamente usare l'arma in tutta la capacità offensiva consentita. Non accade così nella realtà: nella realtà, la lunghezza del tramite della lesione non riproduce necessariamente la lunghezza della lama. La

Corte lo ha detto chiaramente e ha osservato che sarebbe altrimenti fatica insuperabile immaginarsi il tipo di lama che avrebbe dovuto produrre la lesione immediatamente sottostante quella più grave, della lunghezza di un centimetro e mezzo, rispetto alla quale non può certo sostenersi che vi sia stato un impatto con una struttura corporea che abbia impedito una profondità maggiore (vds. la sentenza a p. 172).

Quanto all'implausibilità della tesi che sia stato usato un altro coltello, oltre quello in sequestro, è quello che ha chiaramente affermato il CT del PM Prof. Mauro Bacci e la Corte ha fatto propria tale conclusione.

Anche il richiamo all'affermazione del Prof. Torre a p. 47 del verbale di udienza del 6.07.09 non aggiunge praticamente nulla di rilevante a quanto ricostruito dalla Corte anche perché all'affermazione del CT della difesa Knox secondo cui sarebbe la prima volta nella storia che si vede uno scannamento fatto con due coltelli e da due persone, il PM Comodi ha replicato che lo scannamento è stato provocato con un solo coltello mentre l'altro coltello ha provocato una lesione minore non mortale e il CT Knox, pur obbiettando che la lesione in questione non era così lieve come sostenuto dal PM, non ha contestato la rilevanza decisiva della lesione maggiore nel determinismo della morte (vds. il verbale 6.07.09, a p. 47).

Una digressione: alle Idi di Marzo del 44 A.C., Caio Giulio Cesare fu colpito alla gola, proprio all'inizio dell'aggresione degli oltre 60 senatori, da Publio Servilio Casca, per poi essere colpito alla schiena, ancora alla gola, al petto e all'inguine da 23 colpi di pugnale.

Come si fa a sostenere affermazioni come quelle del Prof. Torre ?

Il punto C), sulle indagini genetiche, è di pertinenza della collega.

E veniamo all'articolato motivo VI), cioè alla questione della presenza di Amanda Knox in Via della Pergola.

Il motivo inizia con la lettera A., cioè con la questione della simulazione.

E' difficile seguire il percorso argomentativo dell'appellante, nel suo tentativo di confutare la conclusione della Corte secondo cui è evidente la presenza della Knox (e del Sollecito) nella scena del delitto.

Secondo l'appellante, la conclusione circa la presenza dei due imputati nella casa di Via della Pergola sarebbe frutto di un inaccettabile e maldestro ragionamento "ad excludendum" che si spiegherebbe così: posto che Rudi si trovava effettivamente in quella casa che conosceva e di cui conosceva gli abitanti e considerato, quindi, inverosimile che vi si sia introdotto furtivamente attraverso la finestra, deve concludersi che Rudi è potuto entrare nella casa perché ve lo ha fatto entrare Amanda, l'unica coinquilina, oltre alla vittima, presente in quei giorni.

Il ragionamento per esclusione, utilizzato dalla Corte, esige, secondo l'appellante, "affrontare ed analizzare gli elementi oggettivi e logici che riguardano il ruolo e la responsabilità di Rudy Guede e che escluderebbero....l'autonoma ed esclusiva partecipazione di quest'ultimo" (vds. l'appello a p. 84).

Secondo la Corte, non sarebbe possibile ipotizzare l'ingresso del Guede attraverso l'effrazione della finestra della Romanelli.

Il Guede conosceva quella casa ed i suoi abitanti e ciò escluderebbe un ingresso del Guede attraverso quest'ultima modalità.

Questa conclusione sarebbe inaccettabile, per l'appellante, per svariati motivi:

in primo luogo, la stessa Corte ha affermato che Rudi tentò di “approcciare con violenza Meredith nella propria stanza”, mentre Raffaele ed Amanda se ne stavano da soli nella camera di quest'ultima e addirittura si infastidiscono dell'approccio di Rudi alla ragazza inglese;

Rudi si era introdotto furtivamente in immobili con modalità analoghe; la situazione di disordine presente nella stanza della Romanelli e la rottura del vetro della finestra che avevano, secondo la Corte, una evidente finalità simulatoria a cui poteva avere interesse solo la coinquilina Amanda, erano invece, secondo l'appellante, del tutto compatibili con un ingresso clandestino dall'esterno della casa ed era stata la stessa Knox ad affermare agli agenti intervenuti che nulla era stato asportato e ciò era incompatibile con la pretesa finalità della Knox di sviare le indagini, finalità che, viceversa, secondo la Corte, non era applicabile a Rudi, pur sempre estraneo a quella casa;

i sospetti, invece, avrebbero potuto indirizzarsi, secondo l'appellante, su Rudi, viste le innumerevoli tracce dallo stesso lasciate e la sua fuga in Germania, oltre al fatto che, nel colloquio con l'amico Giacomo Benedetti, il Rudi abbia cercato di convincere quest'ultimo circa il movente di rapina nell'omicidio di Meredith.

A conclusione del passaggio, l'appellante afferma: “non è possibile razionalizzare e ricondurre ad una logica ferrea i comportamenti criminali” (vds. appello a p. 90).

E' davvero arduo individuare un filo di coerenza razionale in motivi di questo tipo.

Quando la Corte esclude che Rudi sia entrato nella casa in modo furtivo, secondo le modalità che si esprimerebbero nel lancio della pietra contro le finestre e nell'arrampicarsi poi, da terra, anzi dalle grate della finestra sottostante, fa sì riferimento al fatto che il Rudi era conosciuto sia dalle ragazze del piano superiore sia dai ragazzi marchigiani del piano di sotto che, tra l'altro, avrebbero potuto fare rientro improvviso nella casa e sorprenderlo. Ma non è questo l'unico e il più importante dei motivi addotti dalla Corte per escludere una simile manovra.

La Corte, infatti, dopo avere esordito con l'affermazione citata dall'appellante, si dilunga con dovizia e chiarezza di argomentazioni sull'oggettiva impossibilità di una manovra di quel tipo. Si vedano le pp. da 35 a 38 della sentenza.

E lo fa partendo da un dato che chiude la questione. Quando la Romanelli lascia la casa, tira le persiane verso l'interno, forse senza chiuderle, ma quelle persiane, per il rigonfiamento subito dal legno, verosimilmente a seguito dell'esposizione al calore e alle intemperie, facevano forza sulla mensola. Quindi, ammesso che non fossero state chiuse, le persiane erano state tirate all'indietro con una certa forza dalla Romanelli ed erano rimaste così bloccate dalla pressione esercitata dalle stesse sul davanzale.

Le persiane, quindi, la sera dal primo al 2 novembre, cioè la sera del delitto, erano come le aveva lasciate nel pomeriggio del primo la Romanelli: erano tirate all'indietro e accostate, forse non chiuse, ma certamente avvicinate

quasi a contatto e incastrate sul davanzale per quel rigonfiamento (si veda la sentenza alle pp. 35 e 36). Lo sconosciuto che avesse deciso di entrare dalla parte della finestra più alta e più esposta alla strada (cioè da quella della Romanelli, come sostengono gli imputati), avrebbe lanciato la pietra sulle persiane accostate e incastrate e le avrebbe seriamente danneggiate (e invece non lo erano) e, per di più, la pietra non avrebbe potuto superare quello sbarramento e sarebbe caduta a terra.

Il particolare delle persiane accostate e prementi sul davanzale per il rigonfiamento del legno preclude immediatamente un utilizzo dell'effrazione della finestra della Romanelli e della caduta della pietra in quella camera diverso da quello simulatorio.

Certo, se le persiane fossero state aperte o non vi fossero state, sarebbe stato possibile infrangere il vetro con quella pietra. Poi bisognava scalarlo quel muro, ma almeno era concepibile un inizio di quell'operazione.

Ma le persiane erano accostate, tirate all'indietro e incastrate. La realtà è questa e a nulla vale immaginarsi inesistenti o completamente aperte per rendere verosimile il lancio della pietra sul vetro della finestra, come ha fatto il CT Sollecito Maresciallo Francesco Pasquali.

L'appellante, invece, come al solita, estrapola un paio di considerazioni d'esordio, sul fatto che il Rudi conoscesse quella casa e fosse, quindi, inverosimile quel tentativo di furto, omettendo qualsivoglia accenno al nucleo centrale della motivazione, in cui la Corte chiude la possibilità che quella sorta di tentato furto fosse un fatto reale e non invece una simulazione ed è evidente che l'interesse a simulare l'effrazione dovesse focalizzarsi su

un ben preciso rapporto tra il soggetto “simulante” e quell’appartamento e allora, esclusa la vittima ed escluse la Romanelli, che si trovava nella lontana zona di Via Fonti Coperte dal fidanzato e la Mezzetti che si trovava a Montefiascone, non rimanesse che la Knox.

Lettera B. Con tale ulteriore articolazione del motivo VI, l’appellante cerca di togliere di mezzo la testimonianza di Nara Capezzali. La Corte di primo grado, secondo i difensori della Knox, aveva ritenuto attendibile la Capezzali, nonostante le “numerosissime incongruenze e contraddizioni emerse nel racconto della Sig.ra Capezzali” (vds. l’appello a p. 91).

Secondo l’appellante, la partecipazione emotiva della Capezzali alla vicenda avrebbe fatto perdere alla stessa la fondamentale caratteristica della “terzietà” (così, appello ibidem). E questo, in primo luogo, perché la teste avrebbe “rielaborato” successivamente l’urlo e non lo “ha rievocato immediatamente” (vds. appello a p. 92) e lo avrebbe fatto sotto l’influenza della forte suggestione provata dalla notizia del delitto e dal ricollegamento dello stesso a quell’urlo.

La Capezzali, infatti, secondo l’appellante, non ha percepito immediatamente la natura dell’urlo ed ha pensato anche ad uno scherzo di cattivo gusto e non era convinta di che cosa si fosse trattato. Ha addirittura pensato che si fosse trattato di un incidente (vds. appello a p. 93) e ciò era incompatibile con un urlo da film horror, come ha significativamente descritto l’urlo udito quella notte (vds. appello sempre a p. 93). Secondo l’appellante, infatti, l’urlo di una persona che venga investita in un incidente stradale o che venga colpita con un coltello alla gola sarebbe ben diverso e

perfettamente riconoscibile (vds. appello a p. 93). Inoltre, mentre la teste, in sede di indagini, ha dichiarato con certezza che l'urlo proveniva dalla casa di Via della Pergola, in dibattimento lo avrebbe smentito. E, poi, la teste si è presentata a rendere le sue dichiarazioni solo un mese circa dopo il delitto. E, per finire, la teste ha dichiarato di aver appreso del delitto alle prime ore del mattino del giorno dopo la notte dell'urlo.

L'appellante cerca, poi, di inficiare l'altro fondamentale passaggio della testimonianza, cioè quello dei rumori sentiti dalla signora dopo l'urlo. In termini più precisi, secondo l'appellante, la Capezzali ha udito dapprima uno “scalpiccio di sassi di foglie”, poi, a distanza di “due secondi un minuto dopo”, il rumore dei passi sulle scalette metalliche sopra il garage (vds. appello a p. 94). Ciò implicherebbe, secondo l'appellante, la presenza di una sola persona e la vanificazione della testimonianza della Capezzali, perché, nella stessa frazione di secondi indicata dalla teste, la Knox avrebbe dovuto ripulire i piedi sporchi del sangue della vittima, lasciare le orme con i residui di sanfue e porre in essere la simulazione del furto.

Secondo gli appellanti, poi, il Giudice per l'udienza preliminare che aveva condannato Rudi con il rito abbreviato, aveva indicato, come orario dell'urlo, quello delle 22.30 – 22.40 del primo novembre, non quello indicato dalla Corte d'Assise nelle ore 23.30 del primo novembre.

Tra le deposizioni della Capezzali e della Monacchia vi era, inoltre, divergenza sia sul tipo di urlo (secco e forte e preceduto da un litigio in italiano, per la seconda, prolungato e senza litigio, per la prima).

La Monacchia non ha riferito, inoltre, dello scalpiccio e della corsa sulle

scale e la stessa si è presentata dopo oltre un anno e “dietro forti condizionamenti di un giornalista” (vds. l’appello a p. 96). Va anche aggiunto, a smentita delle sue dichiarazioni, che i genitori della Monacchia non avevano udito nulla.

Questo è il sunto degli argomenti della lettera B) del motivo VI.

Orbene, quanto alla partecipazione emotiva della Capezzali alla vicenda, sarebbe da stupirsi se la stessa, ancora scossa e sofferente per la morte del marito e persona semplice e spontanea, non fosse stata coinvolta emotivamente da quanto le era accaduto e in particolare dal grido terribile di donna che la signora sentì provenire dalla casa di Via della Pergola e dalla notizia di un delitto così grave avvenuto in un luogo vicinissimo alla propria abitazione. Partecipazione emotiva, quindi, del tutto comprensibile, ma non si comprende perché mai la teste avrebbe perso il requisito della "terzietà", avesse, in altre parole, volutamente deformato i propri ricordi per avvalorare l'impianto accusatorio. Non si vede quale interesse avrebbe la teste per mentire in danno di due giovani del tutto sconosciuti e in relazione all'omicidio di una ragazza anch'ella sconosciuta, salvo averla intravista per strada qualche volta insieme alla ragazza di Seattle nei giorni precedenti il delitto.

Quanto al significato di quell’urlo, è vero che la Capezzali non capì esattamente di cosa si trattasse, ma certamente la Capezzali rimase sin da subito talmente colpita e impressionata da quell’urlo “straziante”, da film horror e mai udito prima di allora, che non riuscì a prendere sonno: lo dice la Corte di prime cure a a p. 89 della sentenza. La teste ha parlato di “un grido

che non era un grido normale.....mi si è accaponata la pelle” (vds. verbale delle dichiarazioni della teste in data 27.03.09, a p. 16) e a rendere ancora più chiaro quello che dice la Corte, va ricordato ancora che la teste, riferendosi alla difficoltà che provò nel tentare di riprendere sonno, ha aggiunto: “ Mi ci è voluto perché ci pensavo, ci pensavo, dico: “ ma quell’urlo non mi sembrava una cosa....”, un po’ che tirava il vento, con quest’urlo, mi sembrava di stare nella casa degli orrori” (vds. il verbale dell’udienza del 27.03.09, a p. 21). Certo, la signora non era nel luogo del delitto e non poteva sapere cosa fosse realmente accaduto, ma si rese conto che, in ogni caso, qualcosa di terribile doveva essere avvenuto in quella casa così vicina, forse proprio un delitto.

La signora intuì evidentemente, quindi, che era accaduto qualcosa di terribile e, poi, acquisita la notizia dell’assassinio di quella giovane ragazza inglese, si rese conto della reale natura di quel grido.

Non è affatto vero, poi, che la teste abbia smentito in dib attimento quanto dichiarato in sede di indagini e cioè che l’urlo proveniva dalla casa di Via della Pergola. Non le sono state rivolte domande precise su questo particolare che la teste ha considerato come implicito: la Signora Capezzali, infatti, ha udito l’urlo provenire dal basso perché il suo sguardo si è appuntato sul terrazzo del parcheggio e sulla casa che stava più avanti e più in basso, cioè proprio quella di Via della Pergola, perché non vi sono altre case sotto quella della Capezzali. Vi è solo la casa del delitto ed è dalla piazzola o vialetto antistante quest’ultima casa che sente provenire il rumore dello scalpiccio sulle foglie e sulla ghiaia. La teste lo dice chiaramente: “ Della piazzola che

rimane di lì della casetta, il vialetto insomma della casetta” e all’osservazione del PM: “ Di via della Pergola”, la signora conferma dicendo: “ Io ho sentito correre” (vds. il verbale delle dichiarazioni testimoniali della teste a p. 17).

Quanto alla sequenza :”passi sulle scale – scalpiccio sulle foglie e la ghiaia”, l’appellante richiama le dichiarazioni rese in sede di indagini che invertirebbero la sequenza nel senso di far precedere lo scalpiccio ai passi sulle scale, ma all’udienza dibattimentale del 27.03.09, la teste ha chiarito in maniera costante ed inequivocabile la sequenza dei rumori uditi dopo il grido, nel senso che sentì dapprima il rumore dei passi di corsa sulle scale metalliche del parcheggio e, immediatamente dopo, lo scalpiccio sulla piazzola: la Corte ha richiamato l’esatta sequenza, utilizzando proprio le parole della Capezzali, a p. 88 della sentenza appellata. E, d’altra parte, data l’estrema rilevanza del particolare, ad una precisa domanda del PM sul punto, la teste ha risposto: “ Quasi nello stesso momento, mentre io ho sentito quello delle scale perché facevano più rumore, poi dopo ho sentito subito quest’altri” e, all’osservazione del PM: “ Ha sentito quasi contemporaneamente quindi ?”, la signora risponde: “ Sì, sì” (vds. il verbale 27.03.09, a p. 20). Ma la stessa sequenza: “ passi di corsa sulle scale – scalpiccio sulla piazzola” viene ulteriormente definitivamente confermata dalla teste anche nel controesame dell’Avv. Bongiorno, della difesa Sollecito (vds. il verbale della stessa udienza a p. 48).

E’ chiaro l’interesse della difesa a sostenere il contrario di quello che ha affermato la teste: prima lo scalpiccio sulla piazzola, la più vicina alla casa del delitto, poi la corsa sulle scale metalliche del parcheggio sovrastante,

decisamente più lontana dal luogo delitto e più vicina alla Capezzali, potrebbe essere compatibile con la presenza di una sola persona che fugge di corsa dalla casa, attraversa la piazzola, si porta all'ingresso del garage, sale di corsa sulla terrazza e sui gradini di ferro per sbucare in prossimità di Via Pinturicchio: non sono sufficienti, a tal fine, pochi secondi perché il percorso non è brevissimo ma, a parte questo, sarebbe compatibile con la fuga di una sola persona.

Ma la teste pone lo scalpiccio sulle scale, cioè nel luogo più lontano dalla casa di Via della Pergola, qualche attimo prima, addirittura, dello scalpiccio sul posto più vicino al luogo delitto o quasi contestuale a quest'ultimo e ciò è estremamente significativo, stante la distanza dei punti di riferimento dal luogo del delitto e il fatto che prima ancora che qualcuno impegni la pazzola, qualcun altro, evidentemente, era partito in vantaggio e si trovava già sulle scale e ciò è decisamente incompatibile con una singola persona e postula la presenza di più soggetti, partiti, all'evidenza, in momenti diversi e non di poco se il primo ad essere sentito dalla Capezzali è proprio quello che aveva dovuto percorrere il tratto maggiore.

Quanto alla pretesa insufficienza del brevissimo intervallo di tempo intercorso tra l'urlo e il rumore dei passi, va osservato che va ripercorsa la dinamica descritta dalla teste alle pp. da 16 a 19 del verbale di udienza del 27.03.09.

In sostanza, la signora si alza, si dirige al bagno ma deve prima passare per la sala da pranzo (vds. lo stesso verbale a p. 16), Giunta all'altezza della finestra di tale sala, sente l'urlo e la stessa sottolinea: “ Io in quel minuto non

sapevo più cosa succedeva” (vds. lo stesso verbale a p. 16). Ciò significa che la signora, terrorizzata, rimane immobile per diversi secondi, forse un minuto, forse più, poi prosegue l’iter verso il bagno, dove aveva necessità di recarsi per soddisfare il bisogno di urinare. Spaventata dall’urlo, la signora guarda attraverso i vetri della finestra del bagno ma non nota nulla. A questo punto, la signora deve avere espletato il bisogno corporale per il quale si era alzata. Poi la signora esce dal bagno e, mentre sta chiudendo la porta del locale, a quel punto sente i passi sulle scalette e lo scalpiccio sulla piazzola (vds. lo stesso verbale a p. 19, dove la Capezzali dice: “ Sento i rumori che ho descritto quando stavo chiudendo la porta del bagno”).

Tra l’urlo e i rumori passa molto più che il quantitativo di secondi indicato dall’appellante, passa qualche minuto, perché il percorso non è breve, la signora si muoveva lentamente, era rimasta interdetta dall’urlo, ha guardato attraverso i vetri nel bagno, ha dovuto fare i suoi bisogni, poi, uscendo e chiudendo la porta del bagno, ha udito i rumori. A tenersi stretti, non possono essere passati meno di due o tre minuti, tutto il tempo necessario per muoversi per le stanze, lasciare le tracce e intentare la messinscena del tentato furto.

Quanto alla tesi sostenuta dal GUP Dr. Micheli, circa l’ora del delitto, si tratta di un’ipotesi di quest’ultimo che non ha alcun vincolo per una Corte davanti alla quale è stata espletata l’istruttoria dibattimentale.

Quanto alla Monacchia, la stessa abitava in una casa che era sensibilmente più lontana da quella del delitto, di quella della Capezzali, in direzione di Porta Pesa, dalla parte opposta all’Università per gli Stranieri verso cui era

volta la piazzola. Inoltre, la Monacchia, dopo essere stata svegliata dalla discussione, dal contenuto incomprensibile per la Monacchia (vds. lo stesso verbale alle pp. 100 e 101) e dall'urlo, si è subito affacciata alla finestra ed è poi immediatamente scesa dai suoi genitori che non avevano, però, sentito perché stavano da un'altra parte della casa (vds. il verbale dell'udienza 27.03.09, a p. 102). La Monacchia non ha potuto, quindi, udire i rumori uditi dalla Capezzali, rumori che, tra l'altro, avrebbe potuto udire con minore chiarezza della Capezzali, vista la maggiore distanza dalla piazzola e dalle scale.

Quanto alle sconcertanti considerazioni sulle modalità e sui tempi attraverso i quali la teste è arrivata a rendere le sue dichiarazioni al PM, non si riesce onestamente a comprendere la finalità di rilievi analoghi, a cui, purtroppo, le difese si sono abbandonate, in vista dell'unico obiettivo di cercare inutilmente di gettare discredito sugli inquirenti e sulle persone informate sui fatti che hanno reso dichiarazioni "sgradevoli" alle difese stesse, insinuando oggettivamente ipotesi di "complotti" di inquirenti e giornalisti per trovare "testimoni" in grado di confortare l'ipotesi accusatoria. Il tutto, senza rendersi conto che, non avendo i possibili testi alcun obbligo giuridico di presentarsi immediatamente alle Autorità per riferire loro le circostanze di fatto di loro conoscenza ed essendo, purtroppo, notorio il disagio di esporsi alla ribalta delle cronache e alla futura cross examination delle parti, il fatto che diversi testi abbiano esitato a presentarsi agli inquirenti, in una vicenda giudiziaria caratterizzata da una così intensa pressione mediatica, non trovi invece una spiegazione molto più credibile nel disagio di comuni cittadini di

affrontare un impegno gravoso e, spesso, com'è, purtroppo accaduto, ingiustificati e irresponsabili attacchi delle difese, tesi a minarne la credibilità, invece che occuparsi più tranquillamente delle proprie occupazioni quotidiane.

Questa, purtroppo, è la realtà e le difese non hanno fatto altro che confermare tale conclusione.

Passiamo ora alla Lettera C), cioè al “quadro lesivo della vittima”.

L'appellante Knox esordisce con una puntualizzazione errata: afferma cioè che tutti i periti e CC.TT. avrebbero sostenuto che l'esame delle lesioni “non consente di affermare con certezza la presenza di più persone, in quanto l'aggressione posta in essere è compatibile con l'azione di una sola persona “ (vds. appello a p. 96). Come a dire che l'esame delle lesioni porterebbe ad un giudizio di compatibilità con un solo aggressore e di incompatibilità con una pluralità di aggressori.

Il Dr. Mauro Bacci, CT del PM, all'udienza del 18.04.2009, ha detto che il dato biologico, di per sé, non consente di esprimere un giudizio sulla presenza di un solo o di più assassini. “Nel senso che... c'è una compatibilità con tutte e due le cose” afferma infatti il Prof. Bacci a p. 22 del verbale di udienza del 18.04.09.

Il perito Prof. Mariano Cingolani, da parte sua, rispondendo alla seguente domanda dell'Avv. Maresca, difensore Parte civile Kercher: “ Lei ritiene compatibile questa molteplicità e questa diversità di lesioni con la presenza di più persone ? “, ha risposto: “ Compatibile con la presenza di più persone, sì certo” (vds. il verbale dell'udienza del 19.09.09, a p. 128).

Le cose, quindi, non stanno come sostenuto dall'appellante nell'ultima frase di cui alla lett. C), punto 1. del motivo VI.

Da un punto di vista esclusivamente medico- legale, quindi, le lesioni sono compatibili con entrambe le ipotesi, non già con una sola (quella dell'unicità dell'aggressore), come sostenuto dall'appellante. Tale conclusione deve, però, essere integrata dalle ulteriori risultanze probatorie, come deve farsi in generale. E allora, la Corte ha svolto considerazioni che dimostrano l'inverosimiglianza dell'ipotesi dell'unicità dell'aggressore che abbia tolto i vestiti che Meredith indossava, le abbia usato la violenza confermata dall'esito del tampone vaginale, le abbia cagionato le ecchimosi e le ferite risultanti, le abbia tolto la felpa, alzato la maglietta, forzato i gancetti del reggiseno, poi strappato e tagliato (vds. sentenza a p. 396), il tutto dopo aver sorpreso Meredith nella sua stanza, intenta a spogliarsi e l'abbia aggredita alle spalle, come sostiene il CT del Sollecito Prof. Introna (vds. sentenza a p. 396). In particolare, la sola rottura del reggiseno avrebbe dovuto impegnare entrambe le mani dell'aggressore, giunto alle spalle della vittima, secondo la prospettazione del Prof. Introna, ma in tal caso Meredith avrebbe avuto entrambe le mani libere per tentare una qualche azione di difesa di cui non vi è invece traccia. E la traccia biologica di Rudi trovata su uno dei polsini della felpa è arduo immaginarla diversamente dalla traccia lasciata da un'azione di afferramento volta a ridurre la vittima alla mercé degli aggressori (vds. sentenza a p. 397).

Sul punto 2.1 della stessa lettera C), l'appellante richiama le considerazioni dei CC.TT. che, come si è visto, ritengono il mero dato medico-legale

compatibile con la molteplicità o singolarità dei soggetti. Non può non sottolinearsi, però, che quanto l'appellante afferma a p. 100 dell'appello, cioè a proposito dell'avvicendamento” di più persone cui ha fatto riferimento il Prof. Bacci (vds. verbale del 18.04.09, p. 23), lascia francamente sconcertati. Secondo l'appellante “Avvicinarsi significa alternarsi, darsi il cambio, sostituirsi l'uno all'altro in una successione temporale”. Ebbene, questo sarebbe “la riprova che un solo aggressore può aver posto in essere l'intera condotta lesiva” (vds. appello a p. 100).

Il Prof. Bacci aveva detto che, sulla base del solo dato medico-legale, una sola persona poteva aver agito in più momenti nell'ambito di una colluttazione **ovvero più persone potevano essersi avvicendate nel procurare alla vittima le lesioni**. L'uso di questo termine “avvicendamento”, per l'appellante, riporterebbe la vicenda nell'ambito di un solo aggressore. Per l'appellante, quindi, se Tizio colpisce con pugni e calci Mevio, mentre Sempronio, “alternandosi” al primo, lo accoltella e Caio, “alternandosi” a sua volta a Tizio e Sempronio, afferra Mevio alla gola, strangolandolo, in un evidente avvicendamento di colpi, Mevio sarebbe vittima di un solo aggressore. Sarebbe da chiedersi quale dei tre ma è vano ricercare anche un sia pur minimo di logica in queste considerazioni che sono contenute nell'atto d'appello.

Gli ulteriori richiami alle asserzioni dei CC.TT. di parte e dei periti circa l'impossibilità di conferma, da un punto di vista solo medico - legale, della pluralità degli aggressori, sono tutti caratterizzati dal tentativo, sin troppo evidente, di mutilare tali asserzioni dell'estensione di tale identica

conclusione all'ipotesi dell'aggressore singolo.

In sostanza, da un punto di vista meramente medico - legale, non si può confermare né la presenza di un singolo aggressore né quella di una pluralità di aggressori: questa è la conclusione. L'appellante cerca di evidenziare ed enfatizzare solo la seconda parte dell'enunciato, lasciando intendere che invece, per i medici - legali, sarebbe ipotizzabile la presenza di un singolo omicida. Non è così e basta rileggere i vari passaggi delle deposizioni per comprendere che i limiti dell'analisi medico - legale escludono che, da questo solo punto di vista, si possa trarre una conclusione in un senso o nell'altro. Soccorre allora il complesso del materiale probatorio e la conclusione, tratta dalla Corte di primo grado, circa l'inverosimiglianza dell'ipotesi di un unico aggressore.

Quanto al Prof. Torre, CT dell'appellante, non può non rimarcarsi il contrasto esistente tra le sue conclusioni, secondo cui l'aggressore avrebbe colpito Meredith, posto in posizione frontale alla vittima e quelle del CT del coimputato Prof. Introna, che, viceversa, opta per un'aggressione alle spalle della vittima. Il Consulente della Knox, esaminato all'udienza del 6.07.09, ha ribadito il contrasto di conclusioni con il CT del Sollecito (vds. verbale di udienza a p. 42). O ancora, l'evidente incertezza e incongruenza palesata dal CT Torre a proposito della possibilità che Meredith si fosse provocata le lesioni al gomito stando sdraiata a terra mentre qualcuno la premeva con l'addome a terra (vds. verbale d'udienza a p. 50): il Prof. Torre non esclude l'ipotesi ed aggiunge: “ Se io ho sopra una persona da 100 chili l'addome non attutisce più” (vds. verbale a p. 50). E, dopo interruzioni delle difese, a

domanda del Presidente che ricorda al CT la precedente risposta, il Prof. Torre, accortosi dell'impossibilità che l'unico aggressore, individuato dalle difese nello smilzo ed agile Rudi, pesasse 100 chili, risponde con manifesta contraddizione: “ Forse non ho detto 100 chili” (vds. p. 52).

Sono patenti incongruenze riscontrabili nelle dichiarazioni del CT Torre (e degli altri CC.TT. delle difese) che rendono manifesto come sia insostenibile, alla luce di tutte le risultanze, sostenere l'ipotesi dell'unicità dell'aggressore per accogliere la quale bisognerebbe accettare, a monte, l'ipotesi, ancor più inverosimile, del tentato furto nella camera della Romanelli.

Punto 2.2 della lettera C):“Quadro lesivo imponente per numero e diffusione”.

L'appellante contesta il carattere “imponente” del quadro lesivo, affermato dalla Corte di primo grado che, per di più, avrebbe parlato di “numerosi lesioni da afferramento”, in assenza di prove al riguardo. In altre parole, non solo l'insieme delle lesioni sarebbe di “scarsa apprezzabilità” ma difetterebbero in assoluto segni di trattenimento o di immobilizzazione”.

Per far ciò, l'appellante riporta passaggi estrapolati dalle dichiarazioni di CC.TT. e periti.

Una premessa va fatta. Non vi è il benché minimo accenno, nell'appello, in relazione a tale punto 2.2 della lettera C), al fatto che la Corte abbia ravvisato una compatibilità tra la lesione più grave prodotta dal coltello in sequestro di cui al rep. 36 e l'incompatibilità tra tale strumento e la lesione in zona laterocervicale dx, prodotta, secondo la Corte, da un diverso coltello (si veda la sentenza, specie alle pp. 170 e 174). Visto che, costantemente, gli odierni

imputati cercano di accreditare l'ipotesi dell'unicità dell'aggressore, alludendo e neppure troppo vagamente a Rudi e a contrastare con ogni mezzo, la diversa ipotesi della pluralità di agenti, appare strano che l'appellante abbia parlato delle conclusioni della Corte senza soffermarsi su tale passaggio che appare francamente in distonia dall'ipotesi dell'aggressore singolo, essendo difficilmente immaginabile un unico assassino che impugni ed azioni contestualmente due diversi coltelli.

Riprendendo le contestazioni dell'appellante, la Corte non ha affatto desunto la presenza di una pluralità di aggressori proprio dal quadro lesivo che, di per sé, cioè riguardato solo da un punto di vista medico – legale, sarebbe invece “neutro” sul punto (vds. appello a p. 99).

La Corte ha tratto le sue conclusioni dall'insieme degli elementi menzionati alle pp. 394 e 395, dei quali fanno parte anche le risultanze medico – legali (vds. sentenza a p. 395) che non esauriscono, però, il quadro da cui la Corte ha tratto le sue conclusioni, dovendosi tener conto della personalità e preparazione fisica di Meredith, del fatto che, quando iniziò l'aggressione, la ragazza inglese fosse sveglia, vestita e non sdraiata sul letto, delle caratteristiche della camera e dalla distribuzione degli indumenti ed oggetti presenti, desunti dai rilievi fotografici in atti (vds. la sentenza a p. 395).

L'appellante ha estrapolato, come al solito, alcuni passaggi delle dichiarazioni, ad esempio, del CT del PM Prof. Mauro Bacci circa la verosimile riferibilità delle lesioni al gomito ad una caduta (vds. appello a p. 104), ma si è arrestato a p. 23 del verbale d'udienza del 18.04.09. Se avesse proceduto, sarebbe giunta al passaggio in cui lo stesso Prof. Bacci riferisce

invece una diversa lesione allo stesso braccio in cui è evidenziata la lesione al gomito, ad un afferramento, escludendo che possa riferirsi ad una caduta (vds. lo stesso verbale a p. 24). Lo stesso Prof. Bacci condivide, poi, l'ipotesi di escalation delle violenze formulata in particolare dal perito Prof. Umani Ronchi e, rispondendo ad una domanda dell'Avv. Maresca, difensore di parte civile Kercher, conferma che la quantità di lesioni è elemento di questa valutazione e afferma, riferendosi al quadro lesivo al collo: “ Ma certo....le lesioni localizzate in quella regione, sono lesioni importanti che dimostra un'azione violenta esercitata e importante, non c'è dubbio. Ecco la mia annotazione.....faceva riferimento alla restante lesività che in alcuni casi è esuberantissima, invece in questo caso no” (vds. verbale 18.04.09, p. 46). Come a dire, che lesioni rilevanti e “imponenti” in determinate aree del corpo possono essere accompagnate o meno da una lesività altrettanto “esuberante”. In questo caso, la lesività ulteriore non è, per usare le parole del Prof. Bacci, “esuberantissima”, ma ciò non incide minimamente sulla escalation delle violenze e sulla loro riferibilità ad una o a più persone. Tale problema viene risolto allargando il quadro oltre l'ambito puramente medico – legale e la Corte lo ha risolto nell'unico modo in cui poteva farlo, quello di ipotizzare una pluralità di soggetti.

Le considerazioni ulteriori circa la resistenza della vittima e il fatto che ciò avrebbe dovuto spingere gli aggressori a inasprire l'afferramento della vittima e, quindi, a lasciare lesioni di questo tipo molto più evidenti,

La resistenza della vittima spiega la progressione, l'escalation delle violenze sino alle queste sì davvero imponenti lesioni al volto e al collo della ragazza

londinese. La Corte ha dimostrato le sue conclusioni sulla impossibilità che una sola persona possa aver tolto i vestiti a Meredith, le abbia usato la violenza in sede vaginale, le abbia tolto la felpa, alzato la maglietta, forzato i gancetti del reggiseno, poi strappato e tagliato (vds. la sentenza a p. 396) e, aggiungiamo, le abbia provocato il gravissimo quadro lesivo al viso e al collo, utilizzando, per di più, due diversi coltelli.

E' questo quello che la Corte vuole affermare quando sostiene che il quadro medico – legale va inserito in un contesto probatorio più ampio per poter risolvere il problema dell'unicità o pluralità degli assassini, quadro medico – legale che, preso astrattamente, è del tutto “neutro” in proposito.

Punto 2.3 della stessa lettera C): “Le ferite da difesa”.

Secondo l'appellante, i CC.TT. e i periti avrebbero confermato il fatto che le ferite da difesa riscontrate sarebbero riconducibili all'aggressione condotta da più soggetti. In realtà, già dagli stessi riferimenti fatti dall'appellante, si ha l'esatta conferma che, da un punto di vista esclusivamente medico – legale, le lesioni da difesa riscontrate non incidono sulla questione della singolarità o della pluralità degli aggressori. Non si può dire, in altri termini, da quel solo esame, che gli aggressori fossero più soggetti **o uno solo**, ipotesi quest'ultima anch'essa investita dalla risposta negativa dei CC.TT. e periti ma ovviamente ignorata dall'appellante.

Parziali aspetti di novità, invece, ha il rilievo secondo cui le grosse ferite da difesa sarebbero connesse a un grosso coltello e, quindi, secondo l'appellante, l'esiguità delle lesioni da difesa farebbe presupporre un coltello di piccole dimensioni la cui lama non sarebbe afferrabile dalla vittima.

Già, ma il problema è proprio quello di capire che cosa la vittima avrebbe potuto fare per difendersi ed ecco allora l'ipotesi, suffragata dal convergere di tutte le risultanze, della pluralità di aggressori e delle minacce e manovre contenziose per paralizzare la resistenza della vittima ed è quello che la Corte d'Assise ha chiaramente affermato, tra l'altro, a p. 396 della sentenza appellata, prima di dimostrare l'inverosimiglianza dell'ipotesi dell'aggressore singolo.

L'appellante cerca, poi, di evitare l'ovvia conclusione che deriva, per la Corte di prime cure, dall'esiguità delle lesioni da difesa: il fatto che Meredith fosse impedita nei movimenti e non fosse, quindi, in grado di difendersi.

E allora, l'appellante estrapola un passaggio delle dichiarazioni del Dr. Codispoti, Direttore dell'UACV in cui si lo stesso sottolinea che solo la mano sinistra di Meredith fosse imbrattata di sangue. Ciò, secondo il funzionario, farebbe pensare al fatto che la ragazza portò la mano sinistra appunto in prossimità della ferita nel momento in cui veniva inferto il colpo al collo. Poi lo stesso Dr. Codispoti ha ricordato che spesso le vittime aggredite con un'arma bianca, cercano di difendersi afferrando la lama del coltello stesso.

Ciò significherebbe, secondo l'appellante, che la vittima aveva la mano sinistra libera ma che non era riuscita ad afferrare la lama perché la stessa era interamente penetrata nel collo (vds. appello a p. 110).

Già, ma il Dr. Codispoti ha continuato la sua esposizione all'udienza del 29.05.09, precisando che la vittima afferra la lama quando "l'aggressione viene da una sola persona, perché obbiettivamente la possibilità di opporsi all'arma è più concreta, in questo caso la possibilità di opporsi all'arma non

era concreta, perché la presenza di ecchimosi escoriazioni definite nelle consulenze medico legali come delle forme di costrizione della vittima...sicuramente erano contestuali alla utilizzazione di una lama del coltello sulle mani della vittima, perché la vittima non si sarebbe procurato soltanto una lesione così superficiale, abbiamo notato poi la presenza....di pressioni digitate su varie parti del corpo...” (vds. il verbale dell’udienza del 29.05.09, a p. 92).

In sostanza, per il Dr. Codispoti, tutto questo significa che c’era chi azionava la lama e chi esercitava le pressioni su varie parti del corpo, cioè vi erano più aggressori.

Non si possono, in altre parole, estrapolare passaggi isolati e non lasciarli inseriti nel contesto della deposizione, anche perché l’appellante dovrebbe spiegare, tra l’altro, perché la mano destra non è imbrattata di sangue come la sinistra. L’appellante invoca la presenza del profilo genetico di Rudi sul polsino della felpa di Meredith come la prova che l’afferramento vi è stato solo da parte di Rudi ma che, però, tale afferramento non era contestuale all’azione del coltello perché la mano sinistra era libera quando venne inferto il colpo mortale e poi conclude che poiché anche la mano destra aveva delle ferite, “vuol dire che un qualche contatto con la mano la lama lo ha avuto. Anche in questo caso la logica ci porta a concludere che in qualche momento dell’aggressione quella mano fosse libera e non immobilizzata” (vds. appello a p. 110).

Qui, invece, l’appellante raggiunge il massimo dell’incoerenza e della illogicità: non aveva invocato il Dr. Codispoti secondo cui solo la mano

sinistra era sporca di sangue ? E non aveva detto che era stato il trattenimento esercitato da Rudi a impedire alla mano destra di portarsi in corrispondenza della lama ? E il Rudi non era anche il soggetto che, in quel contesto di aggressione così articolata, avrebbe anche esercitato la violenza sessuale nei confronti della ragazza, utilizzando proprio dita di una delle mani, mentre doveva trattenerla al polsino della felpa, esercitare con le mani la costrizione al collo e infliggerle il colpo mortale col coltello all'estremità sinistra dello stesso, strappare le bretelline del reggiseno di Meredith e tagliare, con il coltello, la stoffa con i gancetti dello stesso ?

Ma quante mani doveva avere questo ragazzo ivoriano ?

Quanto alle formazioni pilifere rinvenute sotto le unghie di Meredith, com'è possibile desumere dalle stesse la singolarità e non una pluralità di aggressori, quando lo stesso appellante riconosce che non si sa a chi appartenessero ?

Punto 2.4 della stessa lettera C: “ La posizione della vittima”.

L'appellante, in pratica, contesta le conclusioni della Corte di prime cure secondo cui Meredith subì il colpo mortale mentre si trovava in piedi. Tale posizione, secondo l'appellante, renderebbe inspiegabile la violenza sessuale e la presenza di più persone. L'appellante richiama poi un'altra affermazione della Corte, a proposito del cuscino rinvenuto sotto le natiche della vittima e sotto il quale fu rinvenuto il pezzetto di reggiseno con i gancetti: secondo i giudici di prime cure, ciò significa che prima vi fu la forzatura del reggiseno, poi fu apposto il cuscino “probabilmente per farci sdraiare la giovane e abusare sessualmente della stessa con maggiore facilità.” (vds. la sentenza a

p. 166). Ma la Corte poi aggiunge che prima dell'apposizione del cuscino, già la vittima aveva subito la forma di violenza sessuale riscontrata e aveva subito la lesione al collo, oltre alla costrizione e al denudamento. A quel punto, sempre secondo la Corte, la ragazza emette il grido disperato e la risposta è la compressione delle vie aeree superiori e la lesione “profonda e gravissima” al collo, subito dopo la rottura del reggiseno e quando lo stesso le veniva tolto e gettato via (si veda la sentenza sempre a p. 166).

La Corte non si è contraddetta. Tutta l'attività descritta si è svolta mentre la stessa era in piedi. L'apposizione del cuscino era stata fatta nella previsione di una più agevole e completa violenza sessuale, operazione interrotta dalla necessità di ridurre al silenzio la vittima che aveva emesso un grido che i vicini avrebbero potuto sentire.

L'appellante aggiunge, citando il CT Torre, che la posizione supina della vittima escluderebbe la pluralità di aggressori: non è dato comprenderne il motivo, non solo perché non si vede perché una tale posizione sarebbe, di per sé, incompatibile con la pluralità di aggressori, ma anche perché la Corte ha descritto Meredith in piedi per tutta l'azione che ha portato all'omicidio.

Tra l'altro, com'è noto (vds. verbale del 20.06.09, a p. 108), il CT del Sollecito Prof. Introna ha ipotizzato un'aggressione alle spalle della vittima, mentre il CT della Knox l'ha ipotizzata frontalmente.

A sostegno delle conclusioni di tale CT, l'appellante cita anche l'ecchimosi alla nuca, incompatibile con l'ipotesi della caduta da una posizione in piedi e le macchioline di sangue sul petto, compatibili con la posizione supina e con gli accertamenti svolti dal Dr. Camana secondo cui la “convergence area” si

trova a 40 cm. di altezza dal pavimento, a 33 dall'armadio e a 30 dal muro della stanza (vds. le dichiarazioni del Dr. Francesco Camana all'udienza del 23.05.09, a p. 202), il che equivale a dire che la vittima si sarebbe trovata "a fronteggiare l'armadio....con le ginocchia a terra e il busto in piedi" (vds. lo stesso verbale a p. 204).

Quello che la Corte ha voluto dire lo ha spiegato puntualmente a p. 398 della sentenza. Dice infatti la Corte: " a considerare le ferite al collo subite, deve ritenersi che Meredith rimase nella medesima posizione e cioè in piedi, mantenendo il collo continuamente esposto all'azione di chi la colpiva ora a destra ed ora a sinistra". Per la Corte, quello che rileva è, quindi, il fatto che Meredith tenesse esposto il collo all'azione di più aggressori che la colpivano da tutte le parti.

L'appellante invoca il Prof. Mauro Bacci, CT del PM, sostenendo che lo stesso avrebbe negato la posizione in piedi della vittima e la staticità delle posizioni della stessa e degli aggressori e, come al solito, estrapola passaggi della deposizione del 18.04.09, a sostegno della propria tesi.

Ma le dichiarazioni del Prof. Bacci vanno riportate con maggiore aderenza al loro significato complessivo.

Rispondendo, infatti, ad una domanda del Presidente se la vittima fosse in piedi, il Prof. Bacci risponde: " Verosimile" (vds. il verbale del 18.04.09, a p. 50) e ancora, in relazione ad un'ulteriore domanda se in una certa fase la vittima stesse in piedi, il Prof. Bacci ha risposto: " Sì, in una certa fase credo che potessero essere posti sullo stesso piano. Poi dopo non so che cosa è successo. E' verosimile che i piani siano cambiati" (vds. lo stesso verbale alle

pp. 50 e 51). Anche l'altro CT del PM, la D.ssa Vincenza Liviero, esaminata all'udienza del 4.04.09, ha parlato di un mutamento della posizione di vittima e di aggressori durante l'atto lesivo.

Del resto, che gli aggressori non se ne stessero fermi nella loro azione, appare evidente e la Corte lo ha affermato, anzi ha detto proprio che erano questi a muoversi, mentre la vittima esponeva loro il collo ed era nell'impossibilità di difendersi.

Sui punti D) ("Le tracce luminol positive") ed E ("Le tracce biologiche rilevate nel bagnetto"), riferirà la collega Manuela Comodi. Con queste si esaurisce il VI Motivo d'appello.

Arriviamo al Motivo VII, intitolato "Il racconto di Amanda Knox", suddiviso anch'esso in più punti, sei per la precisione.

Nel primo punto, l'appellante sintetizza quanto riferito dalla ragazza di Seattle a proposito della giornata del primo novembre 07.

..

Si chiede, pertanto, la reiezione degli appelli degli imputati e l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero.

(segue)

.